


# PROFESSIONE GEOMETRA

## News



Informazioni e approfondimenti  
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE

Consulta Nazionale Femminile  
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri  
e Geometri Laureati  
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :  
[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

N.6 | 08

editoriale	Pg.1
XI torneo di calcio nazionale per geometri	Pg.2
disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. D.L. 27 maggio 2008, n. 93	Pg.2
nuovo schema di convenzione per la consultazione telematica dei dati ipocatastali	Pg.4
porte scorrevoli lungo le vie di fuga: i chiarimenti dei vigili del fuoco	Pg.4
sulla prevenzione incendi : il CNG informa	Pg.4
incarichi esterni di collaborazione e consulenze nella pubblica amministrazione : il CNG informa	Pg.5
privacy: telecamere nei condomini	Pg.5
riforma Brunetta: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri	Pg.5
agevolazioni efficienza energetica illuminazione - esclusione delle attività alberghiere	Pg.6
regime fiscale dei liberi professionisti - Agenzia delle Entrate Circolare n.47/E del 18/06/2008	Pg.6
la mancata edificazione nei cinque anni comporta la perdita dei benefici fiscali	Pg.7
l'importo del mutuo può essere maggiore del valore indicato nell'atto di compravendita - Agenzia delle Entrate Risoluzione n.248/E del 7/06/2008	Pg.8
IRAP dei professionisti - Agenzia delle Entrate Circolare n.45/E del 13/06/2008	Pg.9
1° luglio 2008 - nuovo limite per l'incasso delle parcelle dei professionisti	Pg.10
rivalutazione-bis dei terreni irrecuperabile l'imposta versata nel 2002 - Agenzia delle Entrate Risoluzione n.236/E del 10/06/2008	Pg.10
condizioni per ottenere la reteazione delle cartelle esattoriali	Pg.11
cessione abitazione principale prima del quinquennio - Agenzia delle Entrate Risoluzione n.231/E del 06/06/2008	Pg.12
unico 2008 - vademecum dei versamenti	Pg.13
istat - indice prezzi al consumo maggio '08	Pg.15
sentenze	Pg.15
acque e fognature	Pg.20
la guida per la sicurezza elettrica in casa	Pg.20
antitrust : Liberalizzazioni per fare ripartire il paese	Pg.21
guida liberalizzazione energia	Pg.21
112 : il numero di emergenza europeo	Pg.21
notizie e curiosità (computer, viaggi, salute)	Pg.22
approfondimento: IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA	Pg.28



**Associazione** Consulta Nazionale  
Femminile "Donne Geometra"  
sede operativa :  
Via Barberini n. 68 - 00187 Roma  
C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it)

Carissimi Colleghi,  
ogni mattina, appena svegli, mentre sale il caffè, le notizie del radiogiornale ci fanno affacciare sugli avvenimenti più strani del pianeta. Qualche volta, sono così cupi da farci passare la voglia di prendere di petto la giornata e capita sempre più spesso di sentirci inadeguati e estranei in questa società.

Sembra di vivere in un mondo, che non è più tale, dove moralità, onestà, professionalità, incorruttibilità, rettitudine, sembrano essere state abolite dal vivere comune ed usate solo per evidenziare la scelleratezza incalzante.

*Per sentire una positiva notizia, che ci metta di buonumore bisogna affidarsi alla buona stella, accidenti!*

E allora conviene correre in ufficio e cimentarsi sugli avvenimenti che ci toccano direttamente, che contribuiscono a cambiare la nostra storia.

Dopo dieci anni di attività encomiabile, **Fausto Savoldi** andando a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Nazionale, ha lasciato la guida della nostra Cassa Nazionale di Previdenza nelle mani di **Fausto Amadasi**, già Vicepresidente, considerato il "mago della finanza" per l'abilità gestionale dimostrata. Nominato Vicepresidente **Dilio Bianchi**, uomo di grande preparazione e collega stimatissimo.

Una Categoria la nostra, energica e instancabile, che avanza senza tregua. Propone, si batte, crea, rivendica, gestisce, si rinnova con tenacia per affrontare le sfide della globalizzazione - puntando sulla professionalità e formazione. Vi sembra poco in questo tempo dove pressapochismo e approssimazione sono le bandiere di molti? In questo clima di entusiasmo contagioso, abbiamo anche noi pensato di dare ascolto alle sollecitazioni, agli stimoli e incoraggiamenti nel proseguire il lavoro da tempo intrapreso, dapprima molto timidamente e poi scandito sempre più da ritmi costanti.

E' nata così l'**Associazione Consulta Nazionale Femminile "Donne Geometra"**, costituita da *uomini e donne.....* si abbiamo detto giusto..... perchè la nostra convinzione è quella che i risultati positivi si raggiungono attraverso le trasformazioni di pensiero, dove le dinamiche del dialogo e del confronto permettono di accrescere l'eguaglianza e l'equità di genere nel mercato del lavoro, con vantaggi significativi per le politiche di incentivazione, sostegno, sviluppo, prosperità. Questo modo di pensare e il lavoro svolto dalla **Consulta Nazionale "Donne Geometra"** sono stati a fondo apprezzati e elogiati dalla nuova **Ministra** delle Pari Opportunità, **on.le Maria Rosaria Carfagna detta Mara**, che, con una nota che ci ha fatto pervenire, ha esplicitamente manifestato di voler partecipare alle iniziative in essere e future della nostra Associazione : *"Il lavoro femminile deve essere riconosciuto non come l'anello debole dell'economia italiana ma come una risorsa fondamentale per quest'ultima. Proprio per questo sarà mia cura attivare delle misure incisive per sostenerla, aiutarla e stimolarla nella Sua realizzazione professionale e nella creazione di nuove opportunità concrete.*

*Il lavoro femminile può e deve assurgere ad una condizione di parità di trattamento con l'uomo, non solo a livello di diritti e di retribuzione, ma anche per quanto riguarda le responsabilità e le posizioni da occupare. Nella piena consapevolezza di tutto ciò e con l'auspicio di conoscerVi personalmente, mi farebbe cosa gradita inviandomi informazioni e atti successivi a questa data per poterne prendere visione....."*

**Grazie Ministra la Sua considerazione ci rende orgogliosi!!!!**

*"Noi della Redazione "Donne Geometra"*





## XI TORNEO DI CALCIO NAZIONALE PER GEOMETRI

La squadra del Collegio dei Geometri di Catania conquista il titolo di CAMPIONI D'ITALIA nell'XI TORNEO DI CALCIO NAZIONALE PER GEOMETRI tenutosi a Rimini dal 31 maggio al 7 giugno 2008, battendo sul campo per 4 reti a 0 la squadra del Collegio dei Geometri della provincia di Ancona che ha ottenuto così il secondo piazzamento.

### DISPOSIZIONI URGENTI PER SALVAGUARDARE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE. D.L. 27 maggio 2008, n. 93

E' Entrato in vigore dal 29.5.2008 il D.L. 93/2008 - *Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28.5.2008, concernente in particolare l'esenzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e la rinegoziazione dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, oltre a prevedere misure volte all'incremento della produttività del lavoro ed allo sviluppo del trasporto aereo. Vengono di seguito presentati i contenuti principali del provvedimento in parola



#### **Esenzione ICI prima casa (Art. 1)**

A decorrere dal 01/01/2008 e dunque con effetti già dal pagamento del 16.6.2008, entra in vigore l'esenzione ICI sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente

Sono **esclusi** dall'agevolazione i fabbricati di categoria **A/1, A/8 e A/9**, ossia quelli di maggior pregio, per i quali si continua ad applicare, se sono utilizzati quali abitazione principale, la detrazione ordinaria.

#### **Pertinenze**

L'esenzione riguarda il fabbricato nel quale il contribuente dimora (che coincide con la residenza anagrafica, salvo prova contraria) ed interessa anche le relative pertinenze (malgrado il decreto non sia troppo chiaro sul punto).

Per pertinenze si devono intendere non tutti gli immobili asserviti all'abitazione, ma solo quelli specificamente indicati nel regolamento comunale: il Comune ha infatti la possibilità di individuare sia la tipologia (es: C/6, C/2, C/7) che la quantità delle pertinenze ammissibili.

Per le pertinenze non riconosciute dal regolamento comunale, l'imposta si calcherà (come peraltro avveniva in passato) utilizzando aliquota ordinaria e senza applicazione della detrazione.

#### **Assimilazioni ex lege**

L'esenzione, oltre che all'abitazione del contribuente, si applica automaticamente anche alle fattispecie assimilate previste dalla normativa vigente:

- \_ immobili di proprietà delle IACP;
- \_ immobili di proprietà di cooperative a proprietà indivisa;
- \_ immobile tenuto a disposizione sul territorio nazionale da un cittadino italiano residente all'estero;
- \_ immobile di proprietà del coniuge separato non assegnatario dell'unità immobiliare (a patto che non possieda nel medesimo Comune un altro immobile destinato ad abitazione principale).

#### **Assimilazioni comunali**

Oltre che alle fattispecie prima individuate, l'esenzione si applica anche ai casi di assimilazione previsti dai singoli regolamenti comunali: si tratta pertanto di esaminare quanto deliberato da ciascun Comune (vale quanto previsto nel regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 29 maggio 2008, mentre le modifiche successive sono inefficaci a tal fine).

Le fattispecie di assimilazione più frequenti sono le seguenti:


- uso gratuito ai parenti (in questo caso il Comune prevede anche quale sia il grado di parentela ammesso);
- unità immobiliare tenuta a disposizione da anziani o disabili che hanno dovuto trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitario (nell'applicare tale assimilazione è bene ricordare che il fabbricato non può essere locato a terzi, pena la decadenza).

#### **Versamenti già effettuati**

Nel caso in cui il versamento fosse già stato effettuato il contribuente potrà chiedere il rimborso al Comune dove è ubicato l'immobile (ciascun Comune solitamente prevede specifici modelli da utilizzare per la presentazione dell'istanza): l'istanza deve essere presentata entro 5 anni, con la documentazione attestante il versamento eccedente.

### I Chiarimenti del Ministero Economia e Finanze sull'esenzione ICI

Con la Risoluzione n. 12/DF del 5.6.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti interpretativi sull'esenzione ICI per l'abitazione principale. Il Ministero fornisce precisazioni in merito ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione dell'imposta, tra l'altro già analizzati. In particolare si specifica che la soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto, e l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, **sono condizioni che devono coesistere**. Inoltre è chiarito che, qualora l'immobile in oggetto sia adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi, mentre nel caso in cui uno dei comproprietari non abbia adibito l'immobile ad abitazione principale, questi è tenuto al versamento dell'ICI calcolata sulla base della propria quota di possesso. Di particolare interesse risulta anche la precisazione riguardante i **contribuenti che hanno già effettuato il versamento dell'ICI per immobili che beneficiano dell'esenzione di cui al D.L. 93/2008. Tali soggetti passivi hanno diritto al rimborso della quota versata**, che deve essere disposto d'ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell'art. 10, della L. 212/2000. Infine, si ricorda che i commi 3 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge in oggetto stabiliscono l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina da esso introdotta, ossia i commi 2-bis e 2-ter dell'art.8 del D. Leg.vo 504/1992, ed il comma 4 dell'art. 6 del medesimo decreto, riguardanti l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale introdotta dalla Finanziaria 2008 e la predisposizione di una aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 [Scarica la risoluzione](#)



### Rinegoziazione mutui per la prima casa (Art. 3)

Il provvedimento prevede la stipula, entro il 28.6.2008, di una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, finalizzata alla definizione dei criteri e delle modalità di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto, la

costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale in data antecedente al 29.5.2008, allo scopo di ridurre l'aggravio finanziario a carico dei mutuatari determinato dalla recente forte crescita dei tassi di interesse. Al fine di ridurre e rendere costante l'onere a carico del mutuatario, la rinegoziazione volge ad assicurare un importo delle rate del mutuo pari alla media aritmetica dei tassi applicati nell'anno 2006, e fissato per tutta la durata del contratto. La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50. La somma conferita in tale conto sarà rimborsata dal mutuatario a partire dalla data di scadenza originaria del mutuo, secondo un piano di ammortamento a rate di importo fisso pari a quello stabilito dalla rinegoziazione.

È importante sottolineare il fatto che la rinegoziazione del mutuo esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al 1.1.2009.

Come anticipato, il decreto legge in commento introduce, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito per l'anno 2007 non superiore a 30.000 euro, una tassazione agevolata delle somme:

- per prestazioni di lavoro straordinario;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29.5.2008;
- correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

**Scarica il testo del decreto in formato pdf - [Clicca qui](#) -**



agenzia del  
Territorio

## NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DEI DATI IPOCATASTALI

L'Agenzia del Territorio ha pubblicato sul proprio sito internet il decreto 6.6.2008, in vigore dal 7.6.2008, recante, in allegato, il nuovo schema di convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia medesima per la consultazione dalle banche dati ipotecaria e catastale. Le disposizioni per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale sono state emanate con il decreto del 4.5.2007 che ha stabilito, all'art. 5, che dall'1.1.2008 l'accesso telematico alle suddette banche dati su base convenzionale è consentito dall'Agenzia del Territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all'allegato B dello stesso decreto. Il citato allegato B, già sostituito da quello accluso al decreto del 6.11.2007, viene ora aggiornato con quello recato dal provvedimento in commento, al fine di rendere più efficiente la gestione dei rapporti convenzionali. Il testo del provvedimento in commento, corredato dal nuovo schema di convenzione, è pubblicato sul sito dell'Agenzia del territorio [www.agenziaterritorio.gov.it](http://www.agenziaterritorio.gov.it), ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Finanziaria 2008.



## PORTE SCORREVOLI LUNGO LE VIE DI FUGA: I CHIARIMENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

La lettera circolare dei Vigili del Fuoco n. 720/4122 del 29 maggio 2008, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di installare dispositivi a scorrimento, presso le uscite di piano e lungo le vie di esodo, al posto delle porte apribili a semplice spinta previste dalle disposizioni generali di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (D.M. 10/3/1998) e dalle specifiche regole tecniche emanate per alcune

delle attività di cui al D.M. 16/2/1982.

Gli unici dispositivi a scorrimento ammissibili sono le "porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi automatici di apertura a sicurezza ridondante", esclusivamente nel caso in cui la normativa e/o le prescrizioni dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco non prevedano, espressamente, l'utilizzo di porte apribili a spinta nella direzione di esodo.

Laddove sussista tale obbligo l'uso della suddetta tipologia di porte a scorrimento è consentito se le stesse, oltre ad essere munite di sistemi di apertura automatici a sicurezza "ridondante", sono apribili anche "a spinta".

I requisiti delle porte apribili a spinta sono illustrati nell'allegato alla circolare: una nota inviata ad una Ditta del settore in risposta a quesiti riguardanti la "spinta massima per l'apertura dell'anta di una porta del tipo permesso" ed il sistema o la norma tecnica di prova per la "verifica dell'efficacia e dell'efficienza" delle porte scorrevoli automatiche installate ad un'uscita di piano o lungo una via di esodo ed utilizzate come via d'uscita in emergenza.

[Clicca qui per scaricare la lettera-circolare dei Vigili del Fuoco n. 720/4122 del 29 maggio 2008](#)

## SULLA PREVENZIONE INCENDI IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI INFORMA:

A partire dal **10 giugno 2008**, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco eroga sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) - Area "Prevenzione Incendi On-line" - i servizi di inoltro telematico delle domande di prevenzione incendi, anche per i seguenti venti Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco: Avellino, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caserta, La Spezia, Lecco, Lodi, Macerata, Massa Carrara, Napoli, Nuoro, Oristano, Pescara, Rimini, Siena, Udine, Varese, Verbania, Viterbo. Questi Comandi provinciali si aggiungono ai 60 che già possono ricevere domande on-line e di cui è stata data notizia con le note prot. n. 9123 del 24/10/2007 e prot. n. 9123 del 24/12/2007.

La pagina di presentazione dei servizi di prevenzione incendi, contiene un'ampia area di consultazione pubblica (dalla quale si può consultare o effettuare il download della guida in linea dettagliata dei nuovi servizi telematici) e permette l'accesso alle aree dedicate ai cittadini titolari di attività ed ai professionisti: per l'accesso a queste aree si richiede l'iscrizione e la successiva autenticazione al portale. Possono essere inviate telematicamente, nel completo rispetto delle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia di Prevenzione Incendi e dal Codice dell'Amministrazione digitale, le seguenti tipologie di domande: parere di conformità sui progetti, deroghe, rilascio del certificato di prevenzione incendi, rinnovo del certificato. E' disponibile, invece, per tutti i Comandi Provinciali dei VV.F. del territorio nazionale il servizio di consultazione sullo stato dei procedimenti di Prevenzione Incendi.

## INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 46 DECRETO-LEGGE N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008. IL CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI INFORMA

Con soddisfazione si comunica che il Governo, anche a seguito dell'intervento congiunto dei Consigli Nazionali dei Geometri, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari, ha inserito nel decreto-legge n. 112 del 25/06/2008 (cd. "manovra d'estate", pubblicato sul S. O. n. 152 alla G.U. n. 146 del 25/06/2008), la modifica dell'art. 7, comma 6 D. Lgs. n. 165/2001, riguardante gli incarichi esterni di collaborazione e consulenze nella pubblica amministrazione.

In particolare, la novella legislativa, contenuta nell'art. 46 del citato decreto-legge, definisce e chiarisce che i suddetti incarichi possono essere conferiti " *ad esperti di ... specializzazione **anche** universitaria*" ed, inoltre, dispone una deroga espressa, in merito al possesso della specializzazione universitaria, " *in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da **professionisti iscritti in ordini o albi***".

### PRIVACY: TELECAMERE NEI CONDOMINI? OCCORRE UNA REGOLAMENTAZIONE CHIARA


Il Garante per la protezione dei dati personali (Newsletter del 17 giugno scorso) ha reso noto di aver segnalato al Parlamento e al Governo l'opportunità di valutare l'adozione di una disciplina che regoli specificamente alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali determinati dall'installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini, materia allo stato non disciplinata specificamente.

L'Autorità ha evidenziato che il problema, posto da interi condomini, è relativo all'installazione di tali impianti in aree comuni. Dall'esame di tale problematica è emersa l'esistenza di due interessi contrapposti: da un lato l'esigenza di sicurezza delle persone e di tutela di beni comuni e, dall'altro, la preoccupazione dei singoli che gli impianti di videosorveglianza possano incidere sulla libertà di muoversi, senza essere controllati, nel proprio domicilio e all'interno delle aree comuni.

La problematica riguarda poi il fatto di chi, materialmente, deve esprimere il consenso; il proprietario o il conduttore? Ma ancora. Con quale tipo di maggioranza deve essere approvata l'installazione?

Il Garante ha infatti precisato alle Camere che non può essere sottovalutato il disposto di cui all'art. 615 bis c.p. che prevede sanzioni per chiunque si procuri indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione.

### RIFORMA BRUNETTA: LE NOVITÀ APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI



Sono state approvate nel Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 le misure per ottenere nel triennio 2009/2011 miglioramenti (con particolare riferimento alla spesa corrente) quantificabili in un risparmio di circa un punto percentuale l'anno. Attraverso le misure licenziate dal Consiglio dei Ministri sarà possibile pervenire in tempi brevi ad una burocrazia più snella ed efficiente, meno oppressiva e più amichevole nei confronti di cittadini e imprese. Segnaliamo solo alcune di tali misure. Stop alla 'pioggia' di collaborazioni e consulenze. Lotta allo spreco di carta: Gazzetta Ufficiale solo on-line. "Operazione Trasparenza" (Ogni Amministrazione pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale). Valutazione del Personale (Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a predisporre annualmente e a pubblicare su Internet gli indicatori di produttività e i misuratori della qualità del rendimento del loro personale). Merito e Premialità (I premi saranno legati alla produttività, anche del singolo dipendente. Le progressioni economiche saranno conseguite solo attraverso prove selettive e non più anzianità. Le progressioni di carriera potranno avvenire esclusivamente tramite concorso pubblico. Saranno premiati i dipendenti coinvolti in progetti innovativi). Lotta ai fannulloni (Sarà possibile licenziare il dipendente pubblico per scarso rendimento, per la falsificazione di attestati di presenza falsi e per la presentazione di certificati medici falsi). Medico mendace (Potrà essere sanzionato o addirittura licenziato il medico dipendente pubblico che abbia concorso alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia o che abbia violato i canoni di ordinaria diligenza nell'accertamento della patologia).

## **AGEVOLAZIONI EFFICIENZA ENERGETICA ILLUMINAZIONE ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ ALBERGHIERE**

Con la Risoluzione n. 227/E del 5.6.2008 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le attività alberghiere non possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi per interventi di efficienza energetica per l'illuminazione sostenuti nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2006, come previsto dal comma 354, art. 1 della Finanziaria 2007 (cfr. BLT n. 1/2007).

L'esclusione delle attività alberghiere da detto beneficio fiscale è dovuta alla formulazione del comma in oggetto, che indica espressamente come soggetti beneficiari i soli soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio.

Si ricorda infatti che il citato comma 354 ha introdotto un'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa nel settore commercio pari al 36% dei costi sostenuti per gli interventi elencati al medesimo comma, e consistenti in linea di massima nella sostituzione degli elementi illuminanti installati negli ambienti interni con altri ad alta efficienza energetica. A tal proposito l'Agenzia precisa che la norma in questione ha natura agevolativa, in deroga al regime ordinario del Testo Unico delle imposte sui Redditi, ed è pertanto oggetto di stretta interpretazione, in quanto non può prestarsi, in aderenza ad un consolidato indirizzo in ambito amministrativo e giurisprudenziale, ad interpretazioni di tipo estensivo o analogico. Sempre per la sua natura di favore, tale norma richiede che l'attività sia effettivamente svolta e non soltanto ipotetica e potenziale. Infine, alla luce di quanto argomentato, si puntualizza che le società che svolgono un'attività tipica di servizi, quale quella alberghiera, individuata dal codice Ateco 5510, non possono fruire dell'agevolazione.

## **REGIME FISCALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI - CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE**

Con la **Circolare n. 47/E del 18.6.2008** l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposte ai quesiti, concernenti l'applicazione di alcune disposizioni recate dalla L. 244/2007 - Finanziaria 2008. Di seguito sono illustrati i principali argomenti di interesse dei tecnici.

### **Regime dei contribuenti minimi**

L'Agenzia ha chiarito che il requisito per usufruire dei benefici è quello di non aver superato l'importo di Euro 15.000 per l'acquisto di beni strumentali, ivi compresi quelli acquisiti in leasing, nel triennio antecedente quello di ingresso nel regime dei minimi. Di conseguenza il contribuente che nel corso del 2008 abbia effettuato acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli già effettuati nel 2006 e 2007, superino detta soglia, decade automaticamente dai benefici.

### **Deducibilità interessi su immobili non strumentali**

L'Agenzia si sofferma sulla disposizione di cui all'art. 1, comma 35, della L. 244/2007 - Finanziaria 2008, la quale, con una interpretazione autentica dell'art. 90, comma 2 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), relativa all'indeducibilità fiscale assoluta delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi agli immobili non strumentali all'attività di impresa (cosiddetti «immobili patrimonio»), posseduti dalle società immobiliari di gestione, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni e non destinati alla vendita ma alla locazione, ha chiarito che tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili non sono compresi gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l'acquisizione di detti immobili.

Con la circolare in commento l'Agenzia esprime l'avviso che l'interpretazione sopra citata si riferisca non solo agli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi in relazione all'acquisto in senso stretto degli immobili in questione, ma anche agli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi per la costruzione degli stessi. In altri termini sono deducibili gli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la costruzione degli immobili patrimonio da parte delle società immobiliari di gestione.

### **Spese di rappresentanza liberi professionisti**

In merito alla deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti l'Agenzia chiarisce che queste sono integralmente deducibili a condizione che siano state pagate direttamente dal committente per conto del professionista, e da questi addebitate in fattura. In caso contrario si applica la norma ordinaria, che consente la deducibilità in capo al professionista delle spese di rappresentanza solo entro il limite del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

### **Spese per ricariche cellulari liberi professionisti**

L'Agenzia chiarisce che le spese per l'acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate, come anche le quote di ammortamento, i canoni di locazione, di leasing e le spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature per servizi di telecomunicazione, sono deducibili dal reddito del professionista nei limiti dell'80%, a condizione che le apparecchiature in questione siano utilizzate nell'ambito dell'attività professionale. In tale casistica ricadono anche le spese sostenute per l'hardware ed il software utilizzato per la connessione a linee telefoniche operata nell'ambito dell'attività professionale, limitatamente a quelle indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.

## LA MANCATA EDIFICAZIONE NEI CINQUE ANNI COMPORTA LA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI

### *Piani urbanistici particolareggiati e decadenza dalle agevolazioni*



Ai fini del mantenimento delle agevolazioni fiscali per l'imposta di registro dovuta in dipendenza dell'acquisto di beni immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati (articolo 33, comma 3, legge 388/2000), è rilevante o meno che il soggetto ponga tempestivamente in essere l'edificazione? E l'edificazione, dopo lo scadere dei cinque anni, deve essere completata o solo cominciata?

Per rispondere a tali quesiti, immaginiamo il seguente caso operativo.

L'ufficio contesta al contribuente la decadenza dall'agevolazione relativa all'acquisto, in data 1° gennaio 2001, di un terreno edificabile sito in un piano particolareggiato.

La società richiede e applica le agevolazioni fiscali previste dalla legge 388/2000 (imposta di registro all'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa). Su tale terreno viene quindi rilasciata dal Comune la concessione edilizia per la realizzazione di varie unità immobiliari.

In data 1/1/2005, prima cioè dello scadere del quinquennio, prima della prevista realizzazione edificatoria e comunque prima di aver costruito un edificio significativo dal punto di vista urbanistico (cioè un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari e con copertura completata), il terreno viene però ceduto ad altro soggetto. Peraltro, anche al 1° gennaio 2006, cioè al compimento del quinquennio, l'intervento edilizio (da parte del successivo acquirente) non è stato ancora (del tutto) realizzato.

In un tale contesto, il recupero da parte dell'ufficio appare dovuto e incontestabile (si veda, la risoluzione 40/2005, in risposta a un quesito proposto da un notaio, secondo la quale l'ipotesi decadenziale si concreta quando il soggetto agevolato, primo acquirente, anziché procedere all'edificazione dell'area, ceda parte o tutto il terreno inedito a un altro soggetto, secondo acquirente, nel corso del quinquennio decorrente dalla data di acquisto). Priva di fondamento sarà, in particolare, l'eccezione in base alla quale la norma di legge non richiederebbe che l'utilizzazione edificatoria debba essere realizzata dal primo acquirente, potendo invece essere portata a termine anche da un successivo acquirente. La norma richiamata (articolo 33, comma 3, legge 388/2000) dispone infatti chiaramente che *"I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento"*.

Che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento rappresenta dunque una condizione (risolutiva) di legge per la concessione del particolare trattamento tributario; come peraltro, anche a logica, è naturale che tale condizione debba essere realizzata non da un *quisque de populo*, ma da chi ha chiesto l'agevolazione e soprattutto ne usufruisce (non si può infatti ritenere possibile demandare a un terzo l'avveramento o meno della condizione che consente la spettanza dell'agevolazione). Certamente, del resto, i presupposti previsti dalla legge per usufruire di un'agevolazione fiscale non possono essere oggetto di interpretazione estensiva.

Per tornare al caso ipotizzato, anche la dottrina più "aperta", anche a prescindere dal fatto se nel frattempo sia cambiato o meno il soggetto che ha concretamente edificato, non ha mai messo in dubbio che la decadenza debba comunque intervenire nell'ipotesi in cui, decorsi i cinque anni dal primo acquisto, l'edificazione non sia avvenuta. Nel caso proposto, dunque, mancherebbe sia il presupposto soggettivo (richiedente l'agevolazione diverso dall'attuatore dell'edificazione oggetto dell'agevolazione stessa), sia, soprattutto, quello oggettivo (edificazione entro i cinque anni).

Se del resto interpretazione del concetto di compiuta edificazione vi deve essere, questa deve essere almeno conforme alle correlate norme di legge, laddove, perché si integri l'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, non è sufficiente che i lavori siano stati solo iniziati, ma, come ribadito dall'articolo 2645-bis, comma 6, del Codice civile, occorre invece che esista (almeno) un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè che *"sia stato eseguito un rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura"*. Infine un'ultima considerazione (e un ulteriore quesito). In tali circostanze (cioè in caso di mancata utilizzazione edificatoria nel termine dei cinque anni), il contribuente è obbligato o meno a effettuare una comunicazione all'ufficio?

Indubbiamente sì. Infatti, se è vero che non esiste una norma specifica che prescrive all'acquirente di denunciare all'ufficio il fatto dell'avvenuto completamento dell'intervento edilizio, tuttavia esiste l'obbligo di denuncia - ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 131/1986 - del fatto negativo della mancata o completa edificazione nei termini, quale *"evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta"*.

Tale obbligo sussiste, in particolare, in relazione a quegli eventi che non constano all'ufficio da dati in suo possesso.

Conseguentemente, il fatto della mancata edificazione nel quinquennio, non risultando all'ufficio altrimenti che dalla dichiarazione del contribuente, ex articolo 19 citato, deve costituire oggetto di denuncia entro venti giorni dal compimento del quinquennio.

(Fonte: Agenzia delle Entrate- di Giovambattista Palombo)

In sede di accertamento del valore normale della cessione di fabbricati, al contribuente è sempre data la possibilità di dare prova dell'effettivo ammontare del prezzo di vendita, a prescindere dall'operatività, nel caso concreto, di presunzioni in favore dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, con la [risoluzione n. 248/E](#) del 17 giugno, i tecnici dell'Agenzia rispondono al quesito di un soggetto Iva che chiede quali siano le corrette modalità di fatturazione di un'operazione di vendita immobiliare nel caso in cui l'acquirente decida di finanziare la compravendita accendendo un mutuo di importo superiore al costo dell'immobile, ad esempio, per sostenere spese accessorie allo stesso.

Con il decreto legge 223/2006 sono state, infatti, introdotte una serie di presunzioni legali relative, rilevanti tanto ai fini Iva che delle imposte sui redditi, con l'intento di contrastare il diffondersi di fenomeni evasivi realizzati mediante simulazione del prezzo di vendita degli immobili. In particolare, sono state previste presunzioni in favore dell'Amministrazione finanziaria che, per gli atti di cessione formati dal 4 luglio 2006, non è più tenuta a fornire prova diretta del fatto presunto, ossia del reale prezzo di vendita.

Con l'inserimento di un nuovo periodo nel comma 3 dell'articolo 54 del Dpr 633/1972, è stabilito che, per le cessioni aventi a oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova dell'esistenza di operazioni imponibili per un ammontare superiore a quanto dichiarato o l'inesattezza delle operazioni che danno diritto alla detrazione "... si intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto".

In forza di tale disposizione, gli uffici - relativamente alle operazioni aventi a oggetto la cessione di beni immobili e relative pertinenze - possono rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva quando il corrispettivo della cessione medesima sia dichiarato in misura inferiore al "valore normale" del bene determinato, ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 633/1972, come il "prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi" (cfr. circolare 28/2006).

Il legislatore ha operato in tal senso anche ai fini delle imposte sui redditi, introducendo una disposizione analoga a quella sopra riportata nell'articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, con cui è stato attribuito agli uffici finanziari il potere di rettificare direttamente il reddito d'impresa in base al "valore normale" dei beni immobili ceduti quando tale valore, determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir, risulti superiore al corrispettivo dichiarato.

Per ciò che in tale sede maggiormente rileva, in sede di conversione del DL 223/2006, è stato introdotto uno specifico criterio di determinazione del valore normale ai fini Iva nella cessione dei beni immobili basato sull'ammontare del finanziamento. L'articolo 35, comma 23-bis, del DL

223 ha infatti previsto che "per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".

I dubbi generati dalla richiamata normativa sono legati alla possibilità che, in sede

di accertamento, l'ufficio possa rettificare la dichiarazione Iva del cedente, recuperando i maggiori ricavi in capo allo stesso anche ai fini delle imposte dirette, ogni qual volta l'acquirente accenda un finanziamento superiore al costo dell'immobile.

I tecnici dell'agenzia delle Entrate, già con la risoluzione 122/2007, hanno affrontato un caso analogo in cui, alla cessione di un immobile da parte di un soggetto Iva, faceva seguito la stipulazione da parte dell'acquirente di un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato in atto, dal quale risultava esplicitamente l'ammontare delle somme destinate a lavori di ristrutturazione dell'immobile.

In quell'occasione è stato chiarito che, se il finanziamento non è interamente destinato a sostenere l'acquisto dell'immobile, il contribuente è ammesso a fornire prova contraria, dimostrando che l'ammontare del finanziamento rilevante ai fini della determinazione del valore normale è solo parte di quello risultante dall'operazione di credito. In altri termini, nonostante l'entità minima del valore normale dei trasferimenti immobiliari soggetti a Iva (sostenuti mediante finanziamenti bancari) risulti legislativamente determinato, non si assiste a un'equiparazione assoluta tra importo del finanziamento e valore della cessione, destinata a



valere indipendentemente dai generali criteri fissati dal decreto Iva per la determinazione del valore normale.

Pertanto, nell'attività di accertamento, l'Amministrazione non è vincolata dal criterio dell'importo del finanziamento ogni qual volta il valore normale della cessione risulti superiore all'ammontare dell'operazione di credito.

Del resto, tale impostazione appare coerente con la finalità perseguita dal legislatore mediante l'introduzione di tali presunzioni, che è quella di determinare l'effettivo corrispettivo pattuito dalle parti per la cessione dell'immobile e ne deriva, altresì, che, in sede di accertamento, il cedente può fornire prova contraria che il maggior importo del finanziamento ottenuto non è finalizzato all'acquisto dell'immobile ma al sostenimento di spese diverse.

Anche nella risoluzione in esame viene affrontato il caso, analogo, di una cessione immobiliare finanziata da mutuo fondiario o finanziamento bancario di importo superiore al corrispettivo di vendita che, nel caso specifico, reca con sé il dubbio sulle corrette modalità con cui tale operazione deve essere fatturata.

In particolare, un soggetto Iva che, nell'esercizio della propria attività, effettua una cessione immobiliare in relazione alla quale il cessionario accenda un mutuo per un importo superiore, per quali importi è tenuto a emettere fattura?

Poiché, in forza della presunzione, l'Amministrazione è legittimata a ritenere che il corrispettivo pattuito tra le parti per la cessione è pari all'ammontare del finanziamento, il cedente è tenuto a fatturare direttamente l'importo corrispondente al finanziamento?

Con la risoluzione 248/2008, l'Amministrazione nega la validità di tale ricostruzione alla luce di quanto già chiarito con circolare 11/2007, e, dunque, in base a ciò, che le presunzioni introdotte con il DL 223/2006 non hanno modificato il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi, con la conseguenza che devono ritenersi immutati i criteri di determinazione della base imponibile Iva, nonché

di determinazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi.

Non può, pertanto, ritenersi fiscalmente corretto il comportamento del cedente che fatturi importi in misura superiore a quella dichiarata nell'atto di compravendita (e corrispondente all'effettivo importo pattuito tra le parti) solo per inibire il potere di rettifica dell'ufficio.

Le stesse considerazioni valgono anche con riferimento alle imposte dirette, per cui il ricavo della cessione sarà determinato, ai sensi dell'articolo 85 del Tuir, sulla base del corrispettivo della cessione del bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa che, evidentemente, coinciderà con l'importo indicato in fattura.

Per concludere, se il cessionario stipula un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita al fine di sostenere anche altre spese relative all'acquisto dell'immobile, coerentemente con la natura di presunzione legale relativa dei richiamati commi 2, 3 e 23-bis, in sede di accertamento è sempre possibile fornire prova che l'ammontare del finanziamento rilevante per la determinazione del valore normale è solo parte di quello risultante dall'operazione di credito. Va da sé che nel contratto di mutuo deve essere specificato che parte della somma mutuata non è destinata a sostenere l'acquisto dell'immobile, e, per vincere la presunzione sarà necessario fornire, inoltre, prova documentale della diversa destinazione del predetto ammontare, con conseguente onere delle parti di conservare adeguata documentazione.

Pertanto, il cedente è tenuto a indicare nell'atto di compravendita dell'immobile il corrispettivo effettivamente pattuito con il cessionario e ad assolvere l'Iva sulla base dell'ammontare complessivo degli stessi corrispettivi, secondo le condizioni contrattuali.

*(Fonte: Agenzia delle Entrate - di Francesca Zaccaria)*

## **L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA IL PUNTO SULL'IRAP DEI PROFESSIONISTI CON LA CIRCOLARE N. 45/E DEL 13 GIUGNO 2008. PRESUPPOSTO INDISPENSABILE, L'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.**

Preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione in materia di assoggettabilità degli esercenti arti e professioni all'imposta regionale sulle attività produttive, L'agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 13 giugno, fornisce istruzioni agli uffici per la gestione del contenzioso pendente in materia e per la determinazione delle strategie difensive da adottare nei giudizi che si andranno a incardinare innanzi alle Commissioni tributarie.



**Articolo Fisco Oggi 13 giugno 2008**



**Agenzia delle Entrate Circolare n. 45/E del 13 giugno 2008**

## DAL 1° LUGLIO 2008 NUOVO LIMITE PER L'INCASSO IN CONTANTI DELLE PARCELLE DEI PROFESSIONISTI

Come già si è avuto modo di segnalare in passato, il D.L. n.223/06 aveva imposto l'obbligo di incasso delle parcelle dei professionisti (tanto per quelli che svolgono l'attività in forma individuale, quanto per quelli organizzati in forma associata) attraverso sistemi tracciabili. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, i sistemi di pagamento ammessi sono i seguenti:

- assegni non trasferibili;
- bonifici;
- altre modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronico (es: carte di credito).

Il divieto di incasso in contanti riguarda le somme uguali o superiori ad € 100. È stata comunque prevista un'entrata in vigore progressiva, che ha consentito ai professionisti di incassare le proprie parcelle in contanti fino al 30 giugno 2008, se di importo inferiore ad € 1.000.

**A decorrere dal 1 luglio 2008 (e fino al 30 giugno 2009) tale limite è stabilito in € 500.**

*Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 18.6.2008 l'annunciata manovra finanziaria, che dovrebbe individuare anche le linee di indirizzo per il triennio a venire, contenente disposizioni di spiccata evidenza per quanto afferente alle attività di nostro interesse. La bozza della Manovra potrebbe comunque ancora subire delle modificazioni, pertanto bisognerà attendere l'emanazione del testo definitivo.*

**Ecco alcune delle novità:**

### **Tracciabilità dei pagamenti**

*Vengono cancellate le norme sulla tracciabilità dei pagamenti con eliminazione della norma che prevedeva il pagamento di un compenso solo con assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale, o mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. Ricordiamo che la norma che sarà eliminata prevedeva, per la tracciabilità, sino al 30 giugno 2008 un limite di 1.000 euro. Dall'1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite scende a 500 euro*

### **Contanti e assegni**

*Torna il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili. Indietro tutta, dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile, che aveva abbassato questa soglia a 5mila euro.*



## RIVALUTAZIONE-BIS DEI TERRENI IRRECUPERABILE L'IMPOSTA VERSATA NEL 2002

**Sono scaduti i 48 mesi per richiedere il rimborso della "vecchia" sostitutiva, né è possibile compensarla**

Un contribuente che intende effettuare una nuova rideterminazione del valore del terreno edificabile e con destinazione agricola, essendosi avvalso in passato di una analoga operazione, può chiedere il rimborso dell'imposta precedentemente versata purché presenti l'istanza entro i termini di legge (48 mesi). È esclusa la possibilità di compensare le somme pagate in occasione della prima rivalutazione, in quanto non contemplata dalle norme che disciplinano l'agevolazione. Questo, in

sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la **risoluzione n. 236/E** del 10 giugno 2008.

Il contribuente che ha presentato l'interpello nel 2002 aveva chiesto la rideterminazione del valore di terreni di sua proprietà versando la relativa imposta sostitutiva. Attualmente, poiché intende avvalersi di una seconda stima (articolo 1, comma 91, della legge 244/2007 - Finanziaria 2008), che comporta un ulteriore versamento di imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante dalla nuova perizia, chiede di poter ottenere il rimborso dell'imposta precedentemente liquidata, pur essendo scaduto il termine di 48 mesi fissato dal legislatore.

Secondo l'istante, infatti, il nuovo versamento costituisce titolo per poter presentare l'istanza.

L'Agenzia fa presente che la norma agevolativa (articolo 7, legge 448/2002) stabilisce, per la rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola, il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% del valore risultante dalla perizia (da effettuarsi entro il 31 dicembre 2002); che il legislatore, in seguito, ha accordato la possibilità di chiedere ulteriori rivalutazioni, l'ultima delle quali è contenuta nell'articolo 1, comma 91, della legge 244/2007; che il contribuente che usufruisce delle successive disposizioni agevolative deve pagare la nuova imposta integralmente e chiedere il rimborso di quella precedente, entro 48 mesi dal versamento iniziale (articolo 38 del Dpr 602/1973).

Il termine non è soggetto a proroga né è ipotizzabile, conclude l'Agenzia, una compensazione delle somme versate, in quanto tale soluzione non è prevista da alcuna disposizione normativa.

*(Fonte: Agenzia delle Entrate- di Patrizia De Julis)*

## CONDIZIONI PER OTTENERE LA RATEAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Si rende noto che Equitalia, con una direttiva interna del maggio 2008, ha stabilito i criteri in base ai quali verrà concessa la possibilità di rateazione degli importi contenuti nelle cartelle esattoriali.

Si tratta di precisazioni molto importanti, dalle quali è possibile evincere un preciso messaggio: la dimostrazione della sussistenza della situazione di obiettiva difficoltà (condizione preliminare per accedere alla dilazione) dipende dalla situazione specifica del debitore, da assumere secondo criteri oggettivi e non discrezionali.

Nella tabella che segue, si rappresenta in modo schematico la situazione attuale:

Importo del debito	Soggetto richiedente	Condizioni	Rate
Sino a € 5.000	Tutti	Nessuna, è sufficiente la semplice richiesta motivata.	Fino a € 2.000: max 18 rate Da € 2.001 a € 3.500: max 24 rate Da € 3.501 a € 5.000: max 36 rate
Oltre € 5.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche</li> <li>• Professionisti</li> <li>• Ditte individuali in regime semplificato, nuove iniziative produttive o regime dei minimi</li> </ul>	<b>REGOLA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In numero variabile, nel massimo di 72 e con l'importo minimo di € 100. Il numero delle rate è determinato dividendo il valore della soglia di accesso per 12 e ripartendo il debito</li> <li>• Sul sito di Equitalia verrà reso disponibile un simulatore per il calcolo</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere utilizzato l'ISEE del nucleo familiare del debitore</li> <li>• Il risultato dell'ISEE è suddiviso in classi di ampiezza di € 5.000 ciascuna</li> <li>• Per ciascuna classe viene individuata una soglia di accesso; solo oltre tale valore si può accedere alla rateazione</li> </ul>	
		<b>ECCEZIONE</b>	
		In mancanza dei requisiti di cui sopra la rateazione potrà essere concessa se ricorrono particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale dell'ISEE	

<i>(continua)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di capitali</li> <li>• Società di persone</li> <li>• Ditte individuali in contabilità ordinaria</li> </ul>	<b>REGOLA</b>	Il numero di rate è subordinato al valore dell'indice Alfa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da 4 a 7: max 18 rate</li> <li>• Da 7 a 10: max 36 rate</li> <li>• oltre 10: max 72 rate</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• È necessario avere un indice di liquidità con valore inferiore ad 1</li> <li>• E' necessario avere un Indice Alfa superiore a 4</li> </ul>	
		<b>ECCEZIONE</b>	
		In mancanza dei requisiti di cui sopra, la rateazione può essere concessa solo ai soggetti che siano in grado di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidono in maniera così significativa sulla situazione dell'azienda, sì da far ritenere comunque esistenti le condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere	

Come si ha modo di evincere, specialmente per quanto attiene la situazione dei soggetti in regime di contabilità ordinaria e tutte le società, la concessione della rateazione è subordinata alla risultanza di particolari indici di bilancio; ossia:

- **l'indice di liquidità:** è il rapporto tra la somma della liquidità immediata e differita e le passività correnti;
  - **l'indice ALFA:** è il rapporto tra il debito complessivo ed il valore della produzione, moltiplicato per 100.
- I dati necessari all'effettuazione dei conteggi debbono risultare da documentazione "certificata", nel senso che è necessario attingerli da un bilancio regolarmente approvato dall'assemblea, oppure accompagnato dalla relazione degli organi di controllo (collegio sindacale). Per le ditte individuali e le società di persone si rende necessaria la redazione di una situazione economico - patrimoniale sottoscritta da particolari soggetti, quali avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Si ritiene, pertanto, che la possibilità di ottenere la rateazione di una cartella esattoriale è procedimento tutt'altro che semplice ed immediato, specialmente se valutato in connessione con la possibilità dell'Agente della riscossione di attuare le misure cautelari a tutela del credito (iscrizione del fermo amministrativo, dell'ipoteca su immobili, ecc.).

### **CALCOLA LE RATE SUL SITO EQUITALIA**

*Collegandosi al [sito](#) di Equitalia, è possibile calcolare le rate dal proprio computer.*

*Il contribuente con una cartella di pagamento superiore a 5mila euro, inserendo nel simulatore i dati necessari a individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (entità del debito e situazione Isee), può sapere subito se la rateazione può essere o meno concessa. E, in caso positivo, il numero massimo di rate e il loro importo. Per ora il servizio è attivo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato. A breve sarà esteso anche alle persone giuridiche.*

#### **Come funziona**

*Accedendo al sito internet di Equitalia e cliccando sul link "[Rateazioni](#)" si apre una schermata da cui si può ricavare sia l'esatto numero massimo di rate ottenibili per saldare i debiti indicati nelle cartelle sia il loro importo. Occorre inserire il valore della certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge a tale certificazione (per esempio i Comuni, i Caf, l'Inps, eccetera).*

*Deve essere poi indicato l'importo complessivo del debito per il quale si chiede la dilazione di pagamento e la sua composizione in relazione all'ente impositore (agenzia delle Entrate, Inail, Inps o altri enti).*

*Alla sottovoce "Tabelle di riferimento", i contribuenti possono trovare sia la tabella con tutti gli enti creditori che continuano a gestire in proprio la rateizzazione delle cartelle, sia l'elenco degli enti che applicano un tasso d'interesse diverso dal 4%, fissato dalla legge per i debiti erariali (agenzia delle Entrate e agenzia delle Dogane).*

*Infine, nella sottovoce "Modulistica" è possibile scaricare tutti i moduli (persone fisiche e giuridiche) per la richiesta di rateazione, qualunque sia l'importo, da consegnare all'agente della riscossione competente.*

### **CESSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE PRIMA DEL QUINQUENNIO**

Con la Risoluzione n. 231/E del 6.6.2008 l'Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile costruito o acquistato da non più di cinque anni, e chiarisce che, per gli immobili di nuova costruzione, la decorrenza del suddetto quinquennio inizia dal momento in cui il bene è idoneo ad espletare la sua funzione. In proposito si ricorda che l'art. 67, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir - DPR 917/1986) stabilisce che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni sia assoggettata a tassazione come reddito diverso, tranne nei casi di vendita di immobili acquistati per successione o di immobili destinati per la maggior parte del periodo intercorrente tra l'acquisto e la vendita ad abitazione principale del cedente o di suoi familiari. Per la determinazione della data di inizio del possesso del bene, l'Agenzia indica due distinti criteri, ossia:

- nel caso di acquisto di immobili già esistenti, il calcolo del periodo di possesso parte dalla data del relativo atto d'acquisto;
- nel caso di immobili di nuova costruzione, ci si riferisce alla data di realizzazione del bene.

A riguardo di quest'ultimo punto, l'Agenzia, d'accordo con quanto già espresso nella precedente circolare n. 12/E del 1.3.2007 e con il disposto normativo dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Leg.vo 504/1992, circostanza che, in ambito tributario, **un immobile in costruzione si considera ultimato nel momento in cui se ne attesti la sostanziale fruibilità**, indipendentemente dal fatto che ne sia già avvenuto l'accatastamento o sia già stata rilasciata la certificazione in sede di collaudo. Da quanto esposto consegue perciò, con particolare riferimento alla fattispecie esaminata, ed anche in accordo con il parere già espresso con la circolare n. 38/E del 12.8.2005, che **la data di ultimazione di un immobile, realizzato e poi concesso in affitto, coincide con quella indicata sul relativo contratto di locazione registrato.**

Si ricorda peraltro che con la recente risoluzione n. 218/E del 30.5.2008 l'Agenzia ha precisato che la circostanza di effettivo utilizzo dell'immobile come dimora principale, anche se diversa da quella risultante dai registri anagrafici, deve essere dimostrata sulla base di circostanze oggettive.

## UNICO 2008 – VADEMECUM DEI VERSAMENTI

### Scadenza ordinaria

Il **16 giugno 2008** è scaduto il termine entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di Unico: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d'imposta 2007, sia il primo acconto per il periodo d'imposta 2008. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 1° dicembre 2008 (in quanto il 30 novembre cade di domenica). Per l'anno d'imposta 2008 è dovuto l'acconto anche per l'addizionale comunale all'Irpef.

### Scadenza con maggiorazione

Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, può essere effettuato entro il **16 luglio 2008** con l'aggiunta di una maggiorazione pari allo 0,40%; tale maggiorazione viene versata sommandola all'importo cui si riferisce.

### Imposte da versare e codici tributo

Le imposte da versare, risultanti dalla dichiarazione, sono riepilogate nella tabella seguente, che riporta anche l'indicazione del codice tributo da inserire nell'F24. I titolari di partita Iva, come noto, devono utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematico

Tipologia contribuente	Imposta	Codice Tributo
<b>Persone fisiche</b>	Irpef saldo	4001
	Irpef acconto prima rata	4033
	Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
	Addizionale regionale	3801
	Addizionale comunale	3844
	Addizionale comunale acconto	3843
<b>Società di capitali</b>	Ires saldo	2003
	Ires acconto prima rata	2001
	Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
<b>Tutti i contribuenti, se obbligati</b>	Iva annuale saldo	6099
	Irap saldo	3800
	Irap acconto prima rata	3812
	Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
	Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili. Sezione Erario	1668
<b>Soggetti obbligati al versamento dei contributi INPS</b>	IVS Artigiani – contributo a saldo/acconto in unica soluzione	AP
	IVS Artigiani – contributo a saldo/acconto rateizzato	APR
	IVS Commercianti – contributo a saldo/acconto in unica soluzione	CP
	IVS Commercianti – contributo a saldo/acconto rateizzato	CPR
	Professionisti iscritti alla gestione separata - contributo a saldo/acconto	PXX
	Professionisti iscritti alla gestione separata - contributi rateizzati	PXXR

### Rateizzazione

Gli importi risultanti da Unico – tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti – possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio (in quest'ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,40%). La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse del 6% annuo; sulla seconda rata, la maggiorazione è pari allo 0,23% (0,50% per i titolari di partita Iva), sulle successive dello 0,50% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento.

LA RATEIZZAZIONE								
Rata	Non titolari di partita Iva				Titolari di partita Iva			
	Versamento	%	Versamento (*)	%	Versamento	%	Versamento (*)	%
<b>1</b>	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00	16 giugno	0,00	16 luglio	0,00
<b>2</b>	30 giugno	0,23	31 luglio	0,23	16 luglio	0,50	18 agosto	0,50
<b>3</b>	31 luglio	0,73	1 settembre	0,73	18 agosto	1,00	16 settembre	1,00
<b>4</b>	1 settembre	1,23	30 settembre	1,23	16 settembre	1,50	16 ottobre	1,50
<b>5</b>	30 settembre	1,73	31 ottobre	1,73	16 ottobre	2,00	17 novembre	2,00
<b>6</b>	31 ottobre	2,23	1 dicembre	2,23	17 novembre	2,50	-	-
<b>7</b>	1 dicembre	2,73	-	-	-	-	-	-

(\*) In questi casi l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

## Società di persone

I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2008 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).

## Società di capitali

Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d'imposta e dipende dalla data di approvazione del bilancio. Schematicamente:

SOGGETTI IRES		
Termini di versamento		
CON PERIODO DI IMPOSTA COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE	Approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura	Entro il <b>16 giugno 2008</b> senza alcuna maggiorazione. Dal 17 giugno al <b>16 luglio 2008</b> con la maggiorazione dello 0,40%.
	Approvazione del bilancio in proroga, entro 180 gg. dalla chiusura (*)	Entro il giorno <b>16 del mese successivo</b> a quello di approvazione del bilancio. Con la maggiorazione dello <b>0,40% entro il 30° giorno</b> successivo a quello di scadenza.
CON PERIODO DI IMPOSTA NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE	Approvazione del bilancio entro 120 gg. dalla chiusura	Entro il giorno <b>16 del sesto mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta. Con la maggiorazione dello <b>0,40% entro il 30° giorno</b> successivo a quello di scadenza.
	Approvazione del bilancio in proroga, entro 180 gg. dalla chiusura (*)	Entro il giorno <b>16 del mese successivo</b> a quello di approvazione del bilancio, senza maggiorazione. Con la maggiorazione dello <b>0,40% entro il 30° giorno</b> successivo a quello di scadenza.

(\*) Se il bilancio non è approvato entro il termine ultimo stabilito, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, con la possibilità sempre di versare con la maggiorazione dello 0,40% entro il trentesimo giorno successivo.

## Saldo Iva

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva – il quale aveva scadenza ordinaria al 17 marzo – può essere effettuato (per i soggetti che presentano la dichiarazione Iva all'interno della dichiarazione unificata) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte; occorre comunque ricordare che:

- per il versamento entro il **16 giugno 2008** dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese compresi tra il 18 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il **16 luglio 2008** occorrerà applicare agli importi maggiorati per il versamento al 16 giugno un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- il saldo Iva può essere **compensato** con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (e non sono dovute maggiorazioni sulla parte compensata);
- il saldo Iva può essere **rateizzato**.

## Compensazione

Qualora il contribuente sia titolare di crediti d'imposta o contributivi, esso può farli valere in **compensazione**: in tal caso è bene ricordare che occorrerà comunque presentare il modello F24 di pagamento con il quale verrà fatta rilevare la compensazione (parziale o totale) delle somme a debito. Infatti, l'omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 "a zero" (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile. Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito.

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/prov.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	6099	0101	2007		1.000,00
	2003	0101	2007	1.000,00	
					+/- SALDO (A-B)
			<b>TOTALE A</b>	<b>1.000,00 B</b>	<b>1.000,00 +</b>
					<b>0,00</b>

## ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2008

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di maggio 2008.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di maggio 2008 sul valore di **134,2**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di aprile, una variazione di **+0,5%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di aprile dell'anno precedente una variazione di **+3,5%**.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15 maggio 2008 ed il 14 giugno 2008, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 dicembre 2007 del **1,990706%**.

## C'È 'OK' SULLA RICEVUTA DEL FAX? IL DOCUMENTO È STATO INVIATO CORRETTAMENTE

### TAR del Lazio -Sentenza n. 5113/2008

La Terza Sezione bis del TAR del Lazio (Sentenza n. 5113/2008) ha stabilito che i documenti trasmessi via fax si presumono giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che il loro invio è avvenuto regolarmente. Con questa decisione, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto il ricorso di una società che si era vista respingere la richiesta di un finanziamento da altra società che deduceva di non aver mai ricevuto la richiesta dei chiarimenti che invece la richiedente dichiarava di aver inviato per fax.

Nell'impianto motivazionale della sentenza, si legge che "ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs 17 marzo 2005, n. 82, recante il 'Codice dell'amministrazione digitale', 'I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale' (l'ora riportata disposizione legislativa è sostanzialmente reiterativa di quella contenuta nell'art. 43, comma 6, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")" e che "posto [...] che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue che [...] un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova".

Nel momento quindi in cui il fax viene trasmesso (documentato dal rapporto di trasmissione), si forma la presunzione circa la sua ricezione a favore del destinatario, il quale può vincerla solo opponendo la mancata funzionalità dell'apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l'effettiva comunicazione, mentre il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull'invio.



## INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE

### Corte di cassazione-Sentenza n. 20271 del 21/05/2008

Con la recente sentenza n. 20271 del 21.5.2008 la Corte di Cassazione torna sul tema degli interventi di «*ristrutturazione edilizia*» consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un edificio con la medesima volumetria e sagoma di quello preesistente, chiarendone con precisione l'ambito applicativo e la differenza con gli interventi di «*nuova costruzione*».

Si ricorda in proposito che l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell'edilizia, ha esteso la nozione di «*ristrutturazione edilizia*», includendovi anche gli interventi ricostruttivi «*consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica*». La Corte ha dunque ribadito che per poter qualificare l'intervento come «*ristrutturazione edilizia*» **volumetria e sagoma devono rimanere identiche**, qualificando di conseguenza come «*nuova costruzione*», nella concreta fattispecie presa in esame, un intervento comportante una sopraelevazione nonché l'ampliamento di un balcone.

Con la medesima sentenza la Corte di Cassazione ha altresì affermato altri importanti principi. In particolare viene ribadito che la totale difformità delle opere edilizie eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integra il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001. Tale principio è peraltro chiaramente espresso dal legislatore con il comma 2-bis del medesimo art. 44, ove si legge che «*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa*».

Per quanto riguarda infine le opere edilizie eseguite in zone soggette a vincolo paesistico, la Corte ha chiarito che **è inibita qualsiasi modificazione del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non solamente edilizi**. Sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino lo stato esteriore dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici.

Segnaliamo che le più importanti questioni pratiche ed interpretative, ivi compresi gli orientamenti giurisprudenziali, in merito a tale categoria di interventi sono state prese in esame dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la circolare n. 4171/2003, alla quale si rimanda per maggiori dettagli

## PROFESSIONISTA ESERCITA ABUSIVAMENTE LA PROFESSIONE? L'ORDINE PROFESSIONALE DI COMPETENZA PUÒ CHIEDERE I DANNI

**Corte di Cassazione-Sentenza 22144/2008**

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 22144/2008) ha stabilito che, in caso di esercizio abusivo della professione, l'Ordine professionale di competenza ha diritto a richiedere al 'reo' sia i danni patrimoniali per concorrenza sleale oltre che quelli morali. In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "in tema di esercizio arbitrario della professione il bene tutelato dall'art. 348 c.p. in via primaria è costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno, ciò non toglie, tuttavia, che possano assumere la veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno soltanto morale, bensì anche patrimoniale".

## IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO NON È UN ONERE DEDUCIBILE - DUE SENTENZE SUL VERSAMENTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA .

**Il contributo integrativo a percentuale che il professionista applica sul totale dei compensi e versa alla Cassa di previdenza non è un onere deducibile;** l'Ufficio tuttavia per recuperare il maggior tributo deve notificare un avviso di accertamento adeguatamente motivato e non può liquidare l'imposta a norma dell'articolo 36-bis del dpr 600/73. Sono le motivazioni che si ricavano dall'esame congiunto di due sentenze: la prima, la n. 5/4/08 depositata in segreteria il 13 marzo scorso dalla sezione quarta della Commissione tributaria regionale del Lazio, riguarda l'indetraibilità del contributo a percentuale; l'altro principio, che tuttavia impone la necessità all'ufficio di notificare un accertamento motivato, è stato espresso nella sentenza n. 14019/2007 dalla sezione tributaria della Cassazione.

## EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 19101 del 12.05.2008**

Con la sentenza n. 19101 in data 12.5.2008 la Corte di Cassazione ha chiarito che non può essere concessa una proroga del termine di efficacia del permesso di costruire in presenza di una sopravvenuta disciplina urbanistica incompatibile con la realizzazione dell'intervento.

Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia) dispone infatti all'art. 15, comma 2, che i lavori devono essere iniziati entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo, e devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dal diritto a costruire la parte dell'opera non ancora eseguite. Detti termini possono essere prorogati, in considerazione di fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, qualora ne venga fatta richiesta prima della scadenza.

Il comma 4 del medesimo art. 15 stabilisce inoltre che «Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio». In altri termini il termine di decadenza non ammette proroghe quando il regime urbanistico sopravvenuto non consente più la realizzazione dell'intervento. La Corte sottolinea infine che le norme in commento devono considerarsi di stretta interpretazione, in quanto costituiscono una deroga alla generale disciplina dei termini di inizio e ultimazione dei lavori assentiti. Tali norme sono infatti dettate per assicurare la regolarità urbanistica delle attività di trasformazione del territorio, in modo da evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non la consente più.

## **LOCAZIONI: NO MAGGIORAZIONE DEL CANONE ANCHE SE CONCORDATA DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE.**

**Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2932**

Nella sentenza epigرافata, in tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo, si afferma che ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 della L. n. 392/78, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 79 1° comma della stessa Legge. In particolare, la Suprema Corte argomenta che il diritto del conduttore a non erogare somme eccedenti il canone legalmente dovuto -corrispondente a quello pattuito, maggiorato degli aumenti cd. Istat se previsti- sorge nel momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto e può essere fatto valere dopo la riconsegna dell'immobile locato, entro il termine di decadenza di sei mesi.

## **AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE IN RELAZIONE A CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.**

**Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2005**

Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita e successivamente il contratto definitivo, l'accertamento degli elementi e dei presupposti afferenti all'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F, ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, deve essere compiuto con riguardo al contratto definitivo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 del 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981). È infatti solamente con il contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio del debitore, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori, così giustificando l'esercizio dell'azione revocatoria.

## **LA PARCELLA DELL'AVVOCATO È PROPORZIONATA AL VALORE DELLE DOMANDA ANCHE SE PERDE LA CAUSA.**

**Cassazione civile, sez. III, 9 maggio 2008, n. 11528**

Il difensore ha diritto al compenso per l'attività svolta anche quando la vertenza si concluda con la soccombenza del cliente. L'esito negativo della causa, per cui, come nel caso di specie, viene respinta la domanda attorea ritenuta sproporzionata, giustifica al più una riduzione della parcella da parte del giudice chiamato a pronunciarsi sulla liquidazione del compenso professionale. In ogni caso, per quanto poi concerne l'importo della liquidazione, occorre avere riguardo non solo all'importo dell'eventuale condanna della parte difesa, all'esito del giudizio, ma (anche) all'importo maggiore originariamente preteso dalla controparte, in quanto la differenza fra l'uno e l'altro manifesta, o può manifestare, l'utilità e il pregio dell'attività difensiva.

## **È INAMMISSIBILE L'IMPUGNATIVA DEL SILENZIO RIFIUTO OVE IL PRIVATO NON SAPPIA INDICARE IL PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI SAREBBE MANCATA LA TEMPESTIVA ADOZIONE.**

**Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2458**

La procedura intesa alla formazione del cd. silenzio inadempimento riguarda le ipotesi in cui, a fronte della formale richiesta rivolta all'Amministrazione, da parte di un privato, per l'emanazione di una determinazione autoritativa, la PA ometta di provvedere entro i termini prestabiliti. Comunque, l'omessa adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio rifiuto solo nel caso in cui sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'Organo amministrativo destinatario della richiesta dell'interessato. Nella sentenza in esame, il Consiglio di Stato afferma che è inammissibile l'impugnativa del silenzio rifiuto ove la parte ricorrente non sappia indicare un provvedimento espresso, legalmente previsto e tipizzato, di cui sarebbe mancata la tempestiva emanazione. Si lascia intendere, in buona sostanza, che l'inerzia dell'Amministrazione si traduce in un inadempimento suscettibile di impugnativa, ai sensi degli artt. 2 5° comma L. n. 241/90 e 21 bis L. n. 1034 del 1971, non a fronte di un generico dedotto obbligo di provvedere, ma solo in ragione della mancata tempestiva adozione di un provvedimento specifico che è onere del privato individuare con esattezza.

## **UTILIZZO DEL COMPUTER DELL'UFFICIO PER FINI PERSONALI**

**Cassazione penale Sentenza n. 20326 del 21/05/2008, -**

Il reato di peculato tutela, oltre al patrimonio della Pubblica amministrazione, anche il buon andamento degli uffici basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente: pertanto la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici.

## LE SOMME SUL CONTO DEL PROFESSIONISTA VANNO TUTTE IMPUTATE ALL'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO

**Corte di Cassazione, Sentenza n. 14847/2008**

Cassazione: somme sul conto del professionista? Vanno tutte imputate all'attività di lavoro autonomo e sono pertanto indice di reddito per il fisco. Tutte le somme versate sul conto bancario del professionista, anche se cointestato con altre persone (es. moglie), vanno imputate alla sua attività di lavoro autonomo salva, naturalmente, la prova contraria.

Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. 14847/2008) precisando che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi degli artt. 32 e 39 del d.P.R. 600/1973, i dati raccolti dall'Ufficio in sede di accesso ai conti correnti bancari di un professionista consentono, in virtù della presunzione legale contenuta nella detta normativa, di imputare gli elementi da essi risultanti direttamente a ricavi dell'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo, salva la possibilità per il contribuente di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi della detta attività e che pertanto, in relazione alla suddetta presunzione concernente gli elementi risultanti dagli accertamenti bancari, si determina una inversione dell'onere della prova, per cui [...], deve ritenersi che l'amministrazione abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria e spetta al contribuente fornire adeguata e specifica prova contraria". La Corte ha poi aggiunto che "la suddetta prova contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi, avendo in particolare questa Corte affermato [...] che, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32, d.P.R. 600/1973, non è sufficiente dimostrare genericamente di aver fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell'esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerzia alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto".

## IMPOSTA DI REGISTRO PER COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: NON RILEVA L'USO EDIFICATORIO ABUSIVO CHE L'ACQUIRENTE FACCIA DELL'IMMOBILE.

**Cassazione civile - Sentenza n. 12021 del 14/05/2008**

Il DPR 26.4.1986 n. 131 dispone all'art. 43 1° comma lett. a) che, per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi. Nel caso, la Suprema Corte cassa la sentenza sottoposta al suo vaglio rilevando che il giudice a quo ha violato detta norma, per aver egli dato prevalenza non già allo stato di fatto e di diritto dell'immobile sussistente alla data dell'atto di compravendita, ma alla successiva abusiva utilizzazione dello stesso, a scopo edificatorio, da parte dell'acquirente.

## DIRITTO DI COSTRUIRE E VOLUMETRIA CONSENTITA

**Consiglio di Stato - Sentenza n. 2177 del 12/05/2008**

Un'area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell'ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente, al fine di verificare se, in relazione all'intera superficie dell'area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l'ulteriore volumetria, di cui si chiede la realizzazione.

## SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

**Corte di Cassazione-Sentenza n.16350 del 17/06/2008,**

La Corte di Cassazione, richiamando la propria recente giurisprudenza espressa nella sentenza n. 24469 del 2006, riconferma la legittima deduzione, da parte del libero professionista, le spese sostenute per la ristrutturazione del proprio studio professionale, da eseguirsi però in quota annuale di ammortamento. Diversamente, possono dedursi interamente, per il periodo di imposta nel quale sono state sostenute, le spese relative a piccole manutenzioni o quelle dovute al deterioramento prodotto dall'utilizzazione del bene, purché non dipendente da "*vetustà o caso fortuito*", data la loro modesta entità del valore economico che della destinazione dell'immobile



## VALIDITÀ PROBATORIA RILIEVI FOTOGRAFICI

**Corte di Cassazione- Sentenza n. 19968 del 19.5.2008**

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19968 del 19.5.2008, ha affermato che, in base all'art. 234 c.p.p., le fotografie o i rilievi fotografici, anche aerei, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale che può essere

sempre acquisita, e sulla quale il giudice può validamente fondare il proprio convincimento anche quando riproducono lo stato dei luoghi. Nella fattispecie la Corte ha condannato la realizzazione in assenza di permesso di costruire e senza la preventiva progettazione e denuncia all'Ufficio del Genio civile di un fabbricato in cemento armato basandosi sulla rappresentazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla quale si evince che l'epoca di realizzazione del manufatto è successiva al 31.3.2003, data limite di applicabilità della sanatoria edilizia prevista dall'art. 32 della L. 326/2003.

## E' CONSENTITA LA PUBBLICITA' PER I PROFESSIONISTI

**Corte di Cassazione-Sentenza n.652 del 15/01/2007**

I professionisti potranno reclamizzare la propria attività senza particolari restrizioni sui contenuti di merito delle targhe pubblicitarie (salve le norme sulla correttezza e il decoro professionale). È questa la decisione della suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 652 /2007 ha accolto le ragioni di un professionista sanitario nei confronti libero esercizio della pubblicità rivolto al tribunale in quanto, dopo chiesto il nulla osta al proprio ordine l'autorizzazione del sindaco ai fini stato negato. Così il professionista fatto ricorso al giudice che a sua volta Contro la decisione di primo grado, sostenendo che il mancato rilascio del nullaosta entro il termine di 30 giorni non preclude un successivo rilascio, previa acquisizione di altre informazioni per concludere gli accertamenti necessari.



del proprio Albo professionale, sul informativa. Il professionista si era aver fatto realizzare un targa, aveva professionale per ottenere dell'affissione. Nulla osta che gli è ritenendo ingiustificato il rifiuto, ha lo ha immediatamente accolto. l'ordine ha fatto ricorso in Cassazione,

Ma in Cassazione questa tesi è stata integralmente respinta, sostenendo appunto che il termine di 30 giorni risulta essere perentorio e in rilascio dell'autorizzazione deve avvenire esclusivamente dall'esame sostanziale e formale della targa, ritenendo, quindi, insignificante la motivazione di acquisire nuove informazioni. Inoltre, come rilevato, la legge n. 175 del 1992 stabilisce che la targa che eventualmente il professionista intenda apporre sull'edificio in cui svolge l'attività professionale debba contenere determinate indicazione e debba essere autorizzata dal sindaco previo nullaosta dell'ordine professionale presso cui è iscritto il richiedente, attraverso il quale il professionista deve inoltrare la domanda. L'ordine dovrà verificare la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa e la veridicità delle qualità professionali. I giudici della terza sezione civile nella sentenza n. 652 del 15 gennaio 2007 hanno indicato che con il decreto legge Bersani (DL n. 223/2006 convertito con legge n. 248/2006) sono state abrogate le disposizioni "legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, tra l'altro, il divieto di svolgere pubblicità informativa e, di conseguenza anche le norme che limitano il diritto di apporre targhe aventi, appunto, scopo pubblicitario". In definitiva la Cassazione contribuisce a mettere la parola fine a una diatriba durata molti anni. ed ora i professionisti possono farsi pubblicità senza particolari restrizioni.



## PER GLI AUSILIARI SECCO NO PER ALCUNE MULTE

Se un ausiliario ti multa, per la circolazione nella corsia dei mezzi pubblici, conviene non pagare e fare ricorso al Giudice di Pace entro 60 gg dalla notifica. I costi sono minimi perché lo puoi fare anche senza avvocati (nelle cancellerie sono a disposizione i modelli). La Cassazione (sentenza n.18186 del 18/8/2006) e il Giudice di Pace di Roma con Sentenza n.18725 del 13/3/2006 – hanno stabilito che **gli ausiliari non possono fare le multe per circolazione nelle corsie preferenziali.**

## NEGATO L'ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

**Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 23/05/2008, n. 13431**

Ai fini dell'addebitabilità della separazione, non basta che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, ma è necessario che sia provato un nesso di causalità fra tali comportamenti e la sopraggiunta intollerabilità della convivenza, essendo irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale intollerabilità.

## PROPRIETÀ ESCLUSIVE, DISTURBO E CONDOMINIO

Accade spesso che determinate attività svolte in locali di proprietà esclusiva, per il loro concreto atteggiarsi, rechino disturbo agli altri condòmini dello stabile e che, di conseguenza, l'amministratore di condominio sia chiamato ad attivarsi per far cessare gli abusi. Viene, però, da domandarsi: può l'amministratore intervenire sull'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale? La giurisprudenza ha risposto positivamente al quesito, precisando tuttavia che tale uso deve integrare una violazione del regolamento di condominio, con conseguenze pregiudizievoli sui beni condominiali. Secondo la Cassazione, infatti, l'amministratore del condominio è legittimato a far valere in giudizio le norme regolamentari anche quando esse dettino prescrizioni che si riferiscano all'uso di cose di proprietà individuale, purché «incidano sulla disciplina e sui rapporti relativi alle cose comuni, cosicché la violazione di dette prescrizioni si risolva in un uso della cosa di proprietà individuale che si rifletta sulle cose comuni, ponendo in essere un uso abnorme delle stesse» (sent. n. 2499 dell'8-4-1983). Tale principio è stato ribadito, più recentemente, da altre due pronunce della Suprema Corte, sempre con la precisazione che le predette norme regolamentari devono essere «rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio» (sent. n. 8486 del 6-8-'99 e sent. n. 14735 del 26-6-'06). Appare pacifico, dunque, che l'amministratore di condominio, ma solo laddove il regolamento contenga determinate prescrizioni riferibili all'uso delle proprietà esclusive la cui inosservanza comporti conseguenze negative sugli interessi condominiali, abbia titolo per attivarsi, e ciò senza necessità di alcuna previa delibera assembleare. (Fonte : Il Giornale.it)

## ACQUA E FOGNATURE

Ti è mai capitato di dover assistere un cliente per aver ricevuto delle bollette per i servizi di fornitura d'acqua, fognatura e depurazione, anche se non si è mai allacciato e non ha usufruito dei servizi? Ebbene per non pagare occorre riempire e firmare un modello per autocertificare che non si è allacciati alla fognatura comunale. Per far valere i propri diritti, v'è citata la Sentenza della Corte di Cassazione n.18699 del 16/9/2004. La Corte ha stabilito che chi per motivi tecnici non può allacciare i propri scarichi alla fognatura comunale, non deve pagare i canoni per i servizi di fognatura e depurazione. Per problemi di questo tipo – è consigliabile rivolgersi al Difensore Civico, organo che fa da mediatore tra i cittadini e la pubblica Amministrazione. Per sapere se il vostro Comune né ha uno – si può controllare sul sito [www.difensorecivico.org](http://www.difensorecivico.org)



### LA GUIDA PER LA SICUREZZA ELETTRICA IN CASA

Le statistiche e le cronache quotidiane mettono in evidenza la pericolosità dell'uso dell'energia elettrica e del gas negli ambienti domestici. Tenendo conto che tali ambienti sono, in massima parte, frequentati da persone non addestrate alla scelta e all'uso di materiali e componenti elettrici, un ruolo fondamentale spetta, ai fini della sicurezza, al tipo di impianto elettrico realizzato e alla competenza dell'esecutore dell'impianto stesso.

PROSIEL è l'associazione per la PROMozione della Sicurezza ELETtrica che raggruppa:

- Enel distribuzione
- CEI Comitato Elettrotecnico Italiano
- Federelettrica
- Federazione ANIE
- Federazione Nazionale Grossisti e Distributori di Materiale Elettrico
- IMQ
- Unione Nazionale Consumatori
- Associazione INTEL

L'associazione ha lo scopo di promuovere la sicurezza elettrica e la qualità dell'impianto elettrico. Nell'ambito della sua attività statutaria l'associazione Prosiel ha curato la realizzazione della guida "Sicurezza in casa". Questa guida è destinata principalmente agli utilizzatori degli impianti elettrici domestici, quasi sempre non sono esperti in materia, con lo scopo di mettere in condizione di accertare la sicurezza e la qualità del proprio impianto elettrico e la competenza di chi lo ha realizzato. La Guida offre una rassegna degli apparecchi di protezione, dalla messa a terra all'interruttore differenziale, avvalendosi di numerose illustrazioni. La Guida invita altresì a prestare particolare attenzione alla professionalità dell'installatore elettrico che realizza l'impianto elettrico e che, al termine dei lavori, ha l'obbligo di attestare che il lavoro è stato eseguito secondo i criteri di sicurezza e funzionalità previsti dalle norme attraverso la Dichiarazione di conformità dell'impianto.

**["Clicca qui per scaricare la guida Prosiel "Sicurezza in casa"](#)**



### ANTITRUST: LIBERALIZZAZIONI PER FAR RIPARTIRE IL PAESE

Occorre una nuova stagione di liberalizzazioni nei settori "dove mancanza di concorrenza e lentezza del processo decisionale pubblico rappresentano un freno per la crescita del Paese". E' quanto afferma l'Antitrust in una segnalazione a Governo e Parlamento. L'Antitrust definisce "strategici" interventi su infrastrutture, carburanti, energia, trasporti, servizi pubblici locali, farmaci, professioni, distribuzione commerciale e servizi finanziari.

**VIA NUMERO CHIUSO PER NOTAI E MEDICI DI FAMIGLIA** - Eliminare il numero chiuso per alcune professioni: l'appello arriva dall'Antitrust.

"Vanno abrogate - sottolinea l'Autorità garante della Concorrenza - le limitazioni numeriche agli accessi previsti per alcune professioni, come per esempio nel caso dei notai e dei medici del servizio sanitario nazionale".

**NECESSARI MENO VINCOLI PER ORARI NEGOZI E SALDI** - Dare maggiore libertà nel commercio sia sul fronte dei prezzi che su quello degli orari di apertura. "Vanno abrogati - sottolinea l'Autorità garante della Concorrenza e del mercato - i divieti in materia di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio, e i vincoli presenti, nella normativa nazionale e locale, alla determinazione dei prezzi di vendita (per es. la regolamentazione in materia di vendite sottocosto e straordinarie) e alle modalità di esercizio dell'attività (per es. la regolamentazione di turni e orari - minimi e massimi - di apertura)". L'Autorità rileva che "l'attuale struttura della distribuzione commerciale comporta minore possibilità di scelte e prezzi più alti per i consumatori". Nel settore agroalimentare in particolare "vanno individuate normative che, promuovendo la concorrenza, migliorino le modalità di funzionamento e l'efficienza del settore con l'accorciamento della filiera".

### GAS E ENERGIA – LEGGI QUI E SI FACILITA LA VITA

Non hai ancora ben chiaro quali sono i vantaggi offerti dalla cosiddetta liberalizzazione dell'energia? E' appena uscita una guida utile che spiega cosa è cambiato nel mondo dell'energia elettrica e del gas e come approfittare dei nuovi diritti. La Guida Energia Semplice a cura dell'Autorità per l'energia e il gas, può essere scaricata [cliccando qui](#).

112



### 112: IL NUMERO DI EMERGENZA EUROPEO

La Commissione europea ha inaugurato, il 4 giugno 2008, il nuovo sito web [ec.europa.eu/112](http://ec.europa.eu/112) che spiega ai cittadini come utilizzare il 112 e a che cosa può servire loro. Il sito mostra anche come funziona il numero in ciascuno Stato membro (più precisamente, con quale rapidità ricevono risposta le chiamate e in quali lingue), e raffronta i risultati ottenuti dalle autorità nazionali nell'applicazione delle norme comunitarie relative al 112 mettendo in evidenza le migliori pratiche. Quanto al trattamento rapido delle chiamate: - almeno il 97% riceve risposta entro 20 secondi nella Repubblica ceca, in Spagna e nel Regno Unito, e almeno il 71% entro 10 secondi nei Paesi Bassi e in Finlandia; - 17 paesi sono in grado di rispondere alle chiamate effettuate in lingue straniere dell'Unione: i centri di risposta sono in grado di rispondere in inglese in 16 paesi (Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Grecia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Svezia); - 7 paesi hanno dichiarato che i loro centri possono rispondere nella lingua di uno Stato membro confinante (Bulgaria, Germania, Estonia, Spagna, Lituania, Ungheria e Slovenia); - alcuni paesi hanno adottato disposizioni che consentono di rispondere in altre lingue, trasferendo la chiamata ad altri centri di risposta che dispongono di personale competente (Repubblica ceca, Grecia, Slovenia e Spagna) o a servizi di interpretazione (Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito).



### TEST: IL TUO INGLESE COM'È?

Qual è il tuo **livello di conoscenza dell'inglese**? Lo scrivi, lo parli, lo parlotti, lo usi per telefono, via e-mail o di persona. Magari ti capita quotidianamente di parlare in inglese con clienti o partner, al telefono o via email, ma non ti sei mai fermato a chiederti quali sono i tuoi **punti deboli** nella conoscenza della lingua. In collaborazione con ENGLISHTOOL, un **test di autovalutazione** per verificare le proprie competenze prima di un viaggio o prima di iscriversi a un corso.

#### Test di autovalutazione di inglese



[Vai al test!](#)

Esegui online il test di autovalutazione. Al termine di ogni questionario, se hai passato il test potrai accedere al livello successivo.

## TROVARE INFORMAZIONI, POSTA E ALLEGATI CON OUTLOOK 2007

Trovare quello che cerchi in Microsoft Office Outlook 2007 è più facile di quello che pensi... scopri come.

### *Alla ricerca della cosa giusta*

Ammettiamolo, spesso siamo un po' disordinati e, a peggiorare le cose, c'è la notevole quantità di posta e informazioni che riceviamo e gestiamo ogni giorno. Prima o poi sarà capitato a tutti di dover ritrovare una particolare email, un allegato o magari una nota nel calendario... come fare? Semplice: con il box **Ricerca immediata** di **Microsoft Office Outlook 2007**. Il motore di ricerca di Outlook 2007 è veloce quanto quello di Windows Vista, con il vantaggio di poter essere utilizzato anche su Windows XP. In questo caso, tuttavia, sarà necessario scaricare il componente **Windows Desktop Search**; Outlook 2007 ti chiederà di farlo tramite una finestra di dialogo.

### **Ricerca semplice**

In tutte le componenti di Outlook 2007 - **Posta elettronica, Calendario, Contatti, Attività, Note, Elenco cartelle e Collegamenti** - la casella **Ricerca immediata** è sempre presente nella parte alta del riquadro centrale della finestra (vedi figura 1).




Figura 1: il campo Ricerca immediata

Eeguire ricerche è estremamente semplice. Per prima cosa **selezionare il "luogo" dove si vuole cercare**, sia esso una particolare cartella di posta, un calendario o un altro elemento, dopo di che digitare i termini della ricerca; se una parola chiave non basta è possibile aggiungerne altre, raffinando in questo modo la ricerca. Se ancora non dovesse bastare, è il caso di affidarsi alla ricerca avanzata che, come vedremo, permette di raggiungere velocemente l'obiettivo utilizzando strumenti più avanzati ma, non per questo, difficili da usare.

## Ricerca avanzata

La ricerca semplice è utile per cercare stringhe di testo, per esempio in una email o in una nota, ma mettiamo che tu debba cercare un particolare messaggio di posta elettronica, spedito da una certa persona, in un determinato periodo di tempo e che contenga un allegato in formato PDF. Creare chiavi di ricerca simili a queste, o più complesse, è molto semplice. È sufficiente fare clic sulla doppia freccia posta accanto alla casella **Ricerca immediata**, per far apparire un ulteriore pannello con diverse opzioni. In *figura 2*, abbiamo configurato i parametri descritti nell'esempio.




Figura 2: il pannello di Ricerca avanzata

Per impostazione predefinita la ricerca avanzata mostra quattro box, configurabili scegliendo le opzioni dal menu accanto a ogni riquadro. È tuttavia possibile aggiungere altri riquadri, selezionandoli dal menu **Aggiungi criteri** contraddistinto dall'icona di una lente. Come puoi vedere nella *figura 3*, le opzioni disponibili sono davvero tante, ed è possibile utilizzarle anche tutte contemporaneamente.



Figura 3: l'utilizzo di tutte le opzioni di ricerca

## Memorizzazione delle ricerche

Un ulteriore vantaggio delle funzioni di ricerca in Outlook 2007 è che il programma tiene traccia delle ultime dieci ricerche effettuate, permettendo di riutilizzarle in seguito. Per accedervi è sufficiente fare clic sulla freccia posta nella casella **Ricerca immediata** e dal menu che appare selezionare **Ricerche recenti**.




Figura 4: il menu Ricerche recenti



## PICCOLI SUGGERIMENTI PER SCRIVERE AL MEGLIO LE TUE E-MAIL

Le e-mail ormai sostituiscono, nel privato e sul lavoro, la nostra vecchia tradizione di comunicare via lettera.

Ma sappiamo scrivere una e-mail in maniera corretta affinché non diventi un messaggio ambiguo o prolisso?

L'assenza di un vero e proprio galateo di posta elettronica può creare, infatti, sia a livello privato che sul posto di lavoro, incomprensioni e malintesi tra colleghi o amici.

Seguendo queste semplici linee guida, scrivere messaggi elettronici può diventare più facile ed occupare poco tempo.

Le e-mail non sono delle lettere. Abbandona perciò i testi troppo lunghi e barocchi, soprattutto se si tratta di informazioni lavorative, ma fai attenzione anche ai testi brevi e fulminanti che potrebbero essere fraintesi.

- 1) Focalizza bene il messaggio senza divagare: non è necessario scrivere due righe di introduzione, arriva subito al punto. Attenzione alla riga "oggetto/subject": il contenuto dell'oggetto deve essere breve, esplicito e il più possibile preciso.
- 2) Usa un tono informale e diretto. Se devi esporre un testo lungo spezzalo per renderlo più leggibile con titoli, sottotitoli, paragrafi.
- 3) Cura con attenzione i passaggi tra una frase e l'altra. Le parole di connessione e di passaggio - cioè nonostante, eppure, ma, poi, così, infatti, quindi - sono la colla delle nostre frasi, sono ciò che fa di un insieme di frasi un discorso coerente e convincente.
- 4) Scegli con cura le parole e le espressioni: invece di "contattateci", scrivi "mandateci una e-mail", invece di "il più presto possibile", scrivi concretamente quando.
- 5) Preferisci sempre il verbo, l'azione, al sostantivo derivato dal verbo: non scrivere "la nostra aspettativa era", ma "ci aspettavamo".
- 6) Evita le parole e le espressioni che diluiscono la forza del testo e del contenuto (una specie di, una sorta di, un po', forse, in qualche modo, probabilmente, piuttosto) e, per le e-mail di lavoro, l'uso di gergo aziendale o abbreviazioni.
- 7) Usa le parentesi il meno possibile perché danno la sensazione di contenere qualcosa di meno importante.
- 8) Non contrarre le parole, danno l'impressione di non voler perdere tempo (questo vale soprattutto per la parola ecc. e etc.)
- 9) Ricorda infine di rileggere sempre il testo che hai scritto prima di inviarlo.

Altro errore comune è quello di attendere la risposta alla e-mail in tempo reale: le e-mail garantiscono infatti l'istantaneità dell'arrivo ma non della risposta. Non vivere quindi la mancata risposta come un affronto personale o addirittura un rifiuto poiché i tempi di risposta possono essere diversi nel caso, per esempio, che colui che riceve il tuo messaggio sia un superiore o un collaboratore.

## INTERNET, ARRIVA IL COMPUTER PENSATO PER GLI ANZIANI

Semplice da manovrare, senza il mouse e con un grande schermo adatto a chi ci vede poco. Nasce con queste caratteristiche il primo computer italiano pensato appositamente per gli anziani presentato da Eldy Pc, branca commerciale dell'omonima associazione italiana che si occupa di promuovere l'approccio al computer fra tutte le fasce di età e di categorie di utenti. Il mouse, che secondo Eldy costituisce uno degli ostacoli maggiori per i neofiti, è stato sostituito da un touchscreen che consente di usare le dita per puntare le icone direttamente sullo schermo. Sono spariti i fili, grazie ad un modello che concentra tutto l'hardware nello schermo piatto. È compresa una scheda per guardare facilmente la televisione, di cui solitamente gli anziani sono grandi fruitori. E, oltre al normale sistema operativo Microsoft Windows, ha già installato anche il programma Eldy, pensato per semplificare il funzionamento della macchina, rendendola adatta anche a chi si spaventa davanti a manovre apparentemente banali come lanciare un programma, o a inglesismi tipo "salvare un file" o "surfare su internet".

Da circa un anno e mezzo, l'associazione Eldy ha messo gratuitamente a disposizione sul suo sito ([www.eldy.org](http://www.eldy.org)) un programma pensato per semplificare la vita alle persone più anziane: poche, semplici icone, caratteri grandi e niente inglese per permettere anche al peggiore "analfabeta informatico" di passeggiare in Internet e controllare la posta elettronica.

Il programma è in grado anche di creare un account di posta elettronica per chi non sa farlo da solo sui server normali.

Per rendere ancora più facile l'accesso al mondo digitale restava però ancora lo scalino dell'hardware. Dallo studio di una squadra di ingegneri è nato Eldy Pc un computer che, per 1.056 euro, promette di far surfare sulla Rete anche i nonni, dando loro l'opportunità di apprezzare le meraviglie del mondo digitale. (Fonte: Reuters)





## COMBATTERE IL CALDO

Quando arriva l'estate, soprattutto quando l'afa si fa sentire e la colonnina di mercurio balza a temperature insopportabili, gli appelli in televisione a badare ai sintomi di bambini ed anziani sono sempre più pressanti. Questo perché molti risentono negativamente più di altri del caldo e del sole cocente, sviluppando **disturbi** più o meno intensi. Ma non sono solo i bambini e gli anziani a lamentarsi; spesso anche persone giovani o di mezza età possono avere problemi durante la stagione estiva. Allora vediamo insieme quali sono i disturbi più comuni e come combatterli.

### Il colpo di calore

Si presenta con debolezza, malessere generale, confusione e febbre addirittura oltre i 39°; la pelle diventa rossa e la frequenza cardiaca è molto accelerata. Viene provocato da temperatura molto alte associate ad un tasso di umidità forte e alla quasi assenza di vento. In queste condizioni, infatti, il corpo non riesce a compensare la situazione e blocca la normale sudorazione, facendo innalzare la temperatura interna dell'organismo. Questi sintomi **non vanno mai sottovalutati**, perché se non si procede con la massima velocità si rischia di perdere i sensi. In questi casi, bisogna sdraiarsi a terra in un luogo fresco e sollevare le gambe, eventualmente facendo del vento con un ventaglio o qualcosa che ne faccia le veci. Se la situazione è piuttosto grave, la persona va **spogliata** e rinfrescata anche dell'acqua fresca, magari facendo delle spugnature; inoltre, bisogna farla bere acqua a temperatura ambiente o mescolata con il sale. Nei casi di svenimento, però, è meglio trasportare la persona direttamente al Pronto Soccorso. Per evitare i colpi di calore è sufficiente rimanere in ambienti ventilati ed evitare attività quotidiane, soprattutto quelle più faticose, durante le ore più calde, preferendo le prime ore della mattina.

### Il colpo di sole

I sintomi tipici sono mal di testa, nausea, vomito, scottature e viene provocato da un'esposizione prolungata al sole a testa scoperta. In questi casi è necessario immediatamente mettersi all'ombra e **bagnare** polsi e tempie con acqua fredda; se la situazione è piuttosto grave, bisogna mettere la borsa del ghiaccio (o anche un sacchetto) sulla testa o, in alternativa, fare delle spugnature con acqua fredda. Per la scottatura, si può applicare una crema o un gel lenitivo. Per **evitare** i colpi di sole è sufficiente evitare di esporsi nelle ore più calde della giornata, preferendo luoghi freschi ed ombreggiati; sempre meglio comunque indossare un cappello di cotone o di paglia.

### L'ipotensione

Chiamato anche calo di pressione, questo disturbo si presenta con capogiro, sonnolenza, malessere generale. Spesso capita a chi è solitamente già ipoteso, poiché il corpo, per irrorare i capillari della pelle impegnati nel sistema complesso della sudorazione, sottrae sangue al resto dell'organismo provocando una vasodilatazione che fa abbassare la pressione. In caso di ipotensione, è necessario sdraiarsi in un luogo fresco mettendo un rialzo sotto i piedi affinché siano ad un livello più alto rispetto alla testa per favorire l'irrorazione sanguigna al cervello. Si possono bere piccoli sorsi d'acqua a temperatura ambiente in cui siano stati disciolti sali minerali. Per **evitare** il calo della pressione bisogna bere molto, almeno 2 litri d'acqua ogni giorno, evitando le bevande alcoliche e prediligendo l'assunzione di frutta e verdura. Bisogna inoltre evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e bisogna procedere a tappe quando si passa dalla posizione sdraiata a quella eretta.

### Il gonfiore alle gambe

E' facile che durante l'estate si gonfino gambe e piedi; il caldo infatti provoca vasodilatazione facendo aumentare il calibro delle vene e la comparsa o l'aggravamento di disturbi della circolazione. Per lenire i sintomi di pesantezza e gonfiore a volte può aiutare un **massaggio** da fare con la doccia e l'acqua fredda: si comincia dalla caviglia e si porta il getto verso l'alto. Per prevenire il gonfiore alle gambe può essere utile non restare seduti per tutta la giornata, ma camminare sulle punte per qualche minuto; se siete al mare, può essere di giovamento camminare sulla battigia con l'acqua alle caviglie.

### La disidratazione

Sintomi tipici sono sonnolenza, mancanza di energia accompagnati da mal di testa. La disidratazione è un disturbo frequente d'estate quando con il sudore si perdono liquidi e sali minerali. Quando si avvertono i primi sintomi, bisogna subito **bere**, scegliendo un'acqua minerale che possa reintegrare anche i sali persi. L'importante è che qualsiasi cosa si beva, sia sempre a temperatura ambiente. La disidratazione si può prevenire bevendo molto ovviamente, anche quando non c'è stimolo.

### L'herpes simplex delle labbra

E' quella fastidiosa vescicola che compare sulle labbra dopo un'esposizione intensa ai raggi solari, accompagnata solitamente da prurito e bruciore. Qualche giorno dopo comparire una crosticina, che va via senza lasciare segni. L'Herpes simplex, infatti, che vive nell'organismo, viene attivato quando l'organismo non è al massimo delle forze oppure quando c'è un **fattore scatenante**, come appunto il sole nei primi giorni di esposizione. Alla comparsa della vescicola, si può applicare una crema antivirale, capace di far regredire o minimizzare l'infezione. Per evitare questo spiacevole ed antiestetico disturbo, si può utilizzare uno stick solare per le labbra ad altissima protezione ed applicarlo ogni ora.

## GIOCARE CON LA SABBIA FA BENE ALLA SALUTE

Nei decenni passati veniva utilizzata spesso, ma in realtà l'uso della **psammatoterapia** era conosciuta anche dai Greci e dai Romani. Questa terapia, meglio conosciuta come **sabbiatura**, è tornata alla ribalta, anche perché oggi è possibile indirizzare i pazienti con cognizione di causa, in quanto se ne conosce meglio il meccanismo d'azione. Le sabbiature costituiscono una terapia "multifunzionale" poiché riuniscono in sé l'effetto benefico del calore, dei sali minerali attaccati ai granelli di sabbia e della talassoterapia. È chiaro da ciò che ogni luogo ha proprietà psammatoterapiche diverse, a seconda dei sali disciolti nei mari che si trovano nella zona. I mari italiani, ad esempio, sono ricchi di magnesio, potassio, iodio, cloro, calcio, che penetrano nell'organismo per osmosi.



### La seduta tipo

Non è difficile trovare nelle famiglie italiane qualche fotografia degli anni '60 con le nonne ricoperte di sabbia. Le sabbiature, a quei tempi, venivano effettuate spesso sulle spiagge dove la famiglia andava in vacanza. L'importante era allora il **calore** che venivano sviluppato per curare i reumatismi. Oggi, invece, con lo sfruttamento completo di calore e sali minerali, le sedute di psammatoterapia vengono effettuate nelle **stazioni termali** oppure in stabilimenti appositamente creati per questo scopo.

Prima del trattamento, è sempre necessario sottoporsi a **visita medica** con elettrocardiogramma, da effettuare anche direttamente presso lo stabilimento. Questo lo svolgimento di una seduta tipica:

- una **doccia** di acqua marina e l'esposizione al sole sono necessari per preparare il corpo alla sabbiatura;
- accesso alle zone preparate per la terapia dove sono pronte **buche** di 20-30 cm di profondità e di circa 2 mq. La sabbia è tra i 48° ed i 60°. Sul fondo delle buche c'è uno strato di sabbia asciutta di almeno 15 cm. Quando il paziente si è steso, viene ricoperto da uno strato di sabbia di circa 7 cm in modo che questa sia distribuita in maniera uniforme. La testa viene riparata da un tendalino. La sabbiatura dura all'incirca 20 minuti e va ripetuta per 15 sedute consecutive. Viene effettuata normalmente tra le 11 e le 16, quando il sole è più forte e il beneficio maggiore;
- la **fase di reazione** viene effettuata in una stanza dove il paziente viene coperto da lenzuola e suda abbondantemente;
- la **fase di recupero** è la fase finale; è fatta di docce e rilassamento psico-fisico.

### A chi e a chi no

La sabbiatura è un vero e proprio toccasana per diverse patologie: artrosi e reumatismi, fratture, lussazioni e distorsioni, malattie della pelle ed allergiche, infiammazioni respiratorie, osteoporosi ed addirittura obesità.

Eppure, ci sono categorie a cui le sabbiature sono vivamente **sconsigliate**. La psammatoterapia è controindicata, ad esempio, per cardiopatici, ipertesi ed ipotesi, poiché potrebbe provocare sbalzi pressori ed accelerazione del battito cardiaco; ai bambini molto piccoli o alle donne gravide, poiché il brusco rialzo della temperatura potrebbe provocare più danni che benefici; ai diabetici, per i quali si rischierebbe un abbassamento improvviso della glicemia; agli anemici, a chi ha riportato ferite non ancora rimarginate, a chi soffre di vene varicose, ai nefropatici.

## CENTRI MEDICI GRATIS PER LE DONNE



E' nata una task force tutta in rosa. Si chiama Gruppo di Studio PELVI : è un acronimo e sta per Prowomen-prevention Epidemiology of Low intestinal tract disorder, Vaginal prolapse and Incontinence. Vuol dire che il team intende affrontare tutte le malattie femminili del pavimento pelvico. Per un anno, i sei centri condurranno uno studio che arruolerà circa 2mila donne, per sottoporle gratuitamente a una visita ginecologica, urologica e colon proctologica. Per info : [www.siucp.org](http://www.siucp.org)

## CONTROLLARE GRATIS I FRENI SI PUO'

Fino al 30 Giugno, le officine Bosch Car Service offrono a tutti gli automobilisti un controllo gratuito dell'impianto frenante. E uno sconto del 30% in caso di sostituzione di dischi e pastiglie. Per trovare l'elenco delle officine chiama il tel. 02.36961 oppure [www.bosch.it](http://www.bosch.it)

## DICHIARAZIONI DEI REDDITI SENZA ERRORI

Volete essere certi di non sbagliare nulla nella dichiarazione dei Redditi? Rivolgetevi direttamente all'Agenzia delle Entrate. Da quest'anno i 400 uffici sparsi in tutta Italia offrono assistenza gratuita per la compilazione e trasmissione telematica dei modelli 730 e Unico. E si può chiedere l'assistenza a domicilio per disabili o persone con difficoltà motorie. Basta prenotarsi al numero 848-80.04.44 (al costo di uno scatto) oppure su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

## UNA VACANZA NEL CUORE DELLE DOLOMITI

IL PARK HOTEL LAURINO, albergo di antiche tradizioni, modernamente arredato e dotato di ogni confort, Vi invita a trascorrere una splendida vacanza nel cuore delle Dolomiti.

Sito a due passi dagli impianti invernali è punto di partenza per meravigliose passeggiate fra boschi e prati in uno scenario dominato dal gruppo del Catinaccio, dei Monzoni, con vista sul Sassolungo ed il Gruppo del Sella. L'hotel si trova al centro del paese vicino agli impianti di risalita ed a tutti i negozi, adiacente troverete il parco giochi.

Tutte le comodità in casa: bar, sale soggiorno, sala giochi, ascensore, ski room, centro salute, solarium, terrazzo prendi sole, mini bus, TV color-sat, radio, telefono, phon e cassaforte, servizi e balcone privato in tutte le camere. Ampio parcheggio. Fermata skibus a 150 m.

Ricca colazione, menù a scelta con buffet di verdure. Cucina curata direttamente dal proprietario Giovanni.

Dal 28/06/2008 al 12/07/2008 al **PARK HOTEL LAURINO**, Prezzo in mezza pensione al giorno e persona €.44,00 . Ingresso gratuito nel nuovo Centro Salute "Re Laurino " Per ulteriori informazioni chiamate al 0462/764125, fax 0462/763434, e-mail [info@hotellaurino.it](mailto:info@hotellaurino.it). Visitate l'hotel : [www.hotellaurino.it](http://www.hotellaurino.it)

## VACANZE CONVENIENTI

Per tutto il mese di Luglio, **Hotel Urania di Rimini**, offre una sistemazione All Include di 7 gg. a Euro 320,00 L'offerta è valida per soggiorni di una settimana. tel. 054.155187 - fax 0541.51234 tel. privato 333.2535457 cell. 333.2535457 [hotelurania@tim.it](mailto:hotelurania@tim.it), [www.hotelurania.it](http://www.hotelurania.it)

## KNIT CAFFÈ, PER SFERRUZZATRICI TRENDY

Il lavoro a maglia è tornato di moda e persino alcune dive di Hollywood si danno da fare con i gomitoli. Cancella lo stress, dicono. E così al posto dell'happy hour ora ci si dà appuntamento per uno stuzzichino, si chiacchiera e si sferruzza in compagnia. Cancella lo stress, aiuta a rilassarsi, ad allontanare la mente dai problemi quotidiani, a lasciarsi alle spalle la giornata lavorativa e allo stesso tempo fa sentire produttivi. Il lavoro a maglia, insomma, pare sia un toccasana.....anche per gli uomini. Così sono nati i Knit Caffè, che hanno preso piede anche in Italia: ritrovi per sferruzzatrici. Ci si dà appuntamento in un bar, tutte le settimane stesso giorno e stessa ora, si mangia uno stuzzichino, si chiacchiera, si lavora, ci si consiglia, ci si insegna a vicenda e soprattutto si socializza, si conoscono nuove persone. Il bello è vedere donne di 80 anni come di 18 sedute l'una accanto all'altra che chiacchierano come coetanee. E ogni tanto partecipa anche qualche maschietto! Il knit caffè ora si trovano in tutta Italia e qualcuno organizza persino i knit week end, full immersion tra laghetti alpini e ferri da calza. A Milano, per esempio, ci si ritrova al Coffee Design della Triennale al Caffè degli Atellani, allo Showroom Vivienne Westwood e in molti altri locali (qui e qui qualche dritta). Ma ci si può incontrare anche a Firenze, Torino, Roma, Liguria, Trentino... Basta cercare, oppure lanciare la moda nella vostra città!



## ALLPLAN LT 2D - UN SOFTWARE CAD AD UN PREZZO MOLTO CONVENIENTE

**Allplan LT 2D è un software cad in italiano ideale per il disegno bidimensionale e il layout estremamente semplice e facile da utilizzare.** Ha una interfaccia data per lo scambio di elaborato nei formati DXF, DWG, DGN, con altri CAD, oltre a tutte le funzioni per il disegno bidimensionale.

L'offerta lancio per l'acquisto del programma, completo di manuale d'uso è di **Euro 300 (i.i.)** anziché Euro 500.

**[SCARICA QUI LA SCHEDA DESCRITTIVA E IL MODULO D'ORDINE](#)**

# APPROFONDIMENTO

## IL "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA"

**Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".**

Il provvedimento, noto come "Testo Unico della Sicurezza", riordina e razionalizza la normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il Testo Unico è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 15 maggio 2008, con alcune eccezioni.

Le disposizioni relative all'analisi dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento di valutazione (art. 17, comma 1, lettera a e 28) diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Le disposizioni relative alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII, Capo IV entrano in vigore alla **data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE.**

Le disposizioni relative alla "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali" entrano in vigore il 26 aprile 2010.

**Con l'entrata in vigore del provvedimento sono stati abrogati:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), ad eccezione dell'articolo 64;
- il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);
- il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/ CEE, 89/656/ CEE, 90/269/ CEE, 90/270/ CEE, 90/394/ CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro);
- il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro);
- il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni).

e "ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibile con lo stesso".

Fra i provvedimenti ancora in vigore, invece, segnaliamo il D.P.R. n. 302/1956 (espressamente richiamato dall'art. 306 comma 1) "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547" e il D.P.R. n. 320/1956 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".

## LA NOMINA DEL COORDINATORE E LA REDAZIONE DEL P.S.C.

La nomina del coordinatore per la sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e la conseguente redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, secondo le disposizioni in vigore

prima del 15/05/2008 (D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.), sono obbligatorie se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

1. presenza di più imprese esecutrici
2. entità dei lavori superiore a 200 uomini-giorno (oppure presenza di rischi particolari).

Il TESTO UNICO, ha modificato tali disposizioni, stabilendo quale unica condizione per la nomina del coordinatore la presenza contemporanea di più imprese, eliminando la seconda. Secondo l'art. 90, comma 3, del nuovo Decreto nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, pur non contemporanea, il committente (anche se coincide con l'impresa esecutrice) designa:

- il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'affidamento dei lavori.

Il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale chiarisce anche i dubbi relativi ai lavori subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Permane infatti, l'obbligo di nomina del Coordinatore e di redazione del P.S.C. anche nel caso di lavori privati soggetti a D.I.A..

In quest'ultimo caso, tuttavia, l'obbligo di nomina del coordinatore non scatta al momento del conferimento dell'incarico di progettazione, ma prima dell'inizio dei lavori e solo nel caso in cui l'esecuzione sia affidata a più imprese (art. 90 commi 3,4,5,11 e art. 92 comma 2).

**Ricordiamo che l'art. 90, comma 10, in caso di mancata redazione del P.S.C. o del Fascicolo, sospende l'efficacia del titolo abilitativo (Permesso di Costruire o D.I.A.).**

## **NUOVE RESPONSABILITÀ PER PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI**

IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA, pur ricalcando fedelmente l'impianto normativo preesistente (D.Lgs. 494/1996 e D.P.R. 222/2003), ha introdotto alcune modifiche significative.

Tra queste segnaliamo la definizione di "Responsabile dei Lavori", precedentemente fornita dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 494/1996 ed attualmente contenuta nell'art. 89 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 81/2008.

Tale modifica, all'apparenza poco significativa, comporta, in realtà, un considerevole aumento di responsabilità per progettista e direttore dei lavori nell'ambito della realizzazione di opere private.

Il Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. 494/1996, è un soggetto *"che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera"*.

Il Responsabile dei Lavori, dunque, è una figura che il committente (a sua discrezione) può nominare e a cui può delegare gli obblighi definiti dal D.Lgs. 494/1996.

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, il Responsabile dei Lavori diviene "soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera".

Il progettista e il direttore dei lavori di opere private, cioè, vengono investiti per legge del ruolo di responsabile dei lavori rispettivamente in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e, pertanto, dovranno farsi carico anche degli ulteriori compiti specifici.

Il progettista, ad esempio, dovrà prevedere, obbligatoriamente, nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro (art. 90 comma 1, secondo periodo); in caso contrario potrebbe essere sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o con un'ammenda da 2.500 a 10.000 euro [art. 157 comma 1 lett. a)].

Inoltre dovrà effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale, la notifica preliminare (se necessaria), etc..

Nel caso di appalto di opera pubblica, il Responsabile dei Lavori, come già previsto dal D.Lgs. 494/1996, è il Responsabile Unico del Procedimento.

## **CRITERI DELLA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - IL D.U.R.C. È SEMPRE OBBLIGATORIO**

Il D.Lgs. 494/1996 ha introdotto l'obbligo, per il committente o in sua vece per il responsabile dei lavori, di effettuare la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.

La lettera a) del comma 8 dell'art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, verifichi l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, **"anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A."**

IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA, oltre naturalmente a confermare quest'obbligo, definisce le

modalità con cui effettuare la verifica. L'allegato XVII al provvedimento, infatti, individua la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al Committente/Responsabile dei Lavori.

Il Committente/Responsabile dei Lavori dovrà pretendere dalle imprese **almeno** l'esibizione di:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto
2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
3. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
4. elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
5. nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente
6. nominativo del R.L.S.
7. attestati di formazione delle suddette figure
8. libro matricola e idoneità sanitaria
9. D.U.R.C.
10. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (art. 14)

Ai lavoratori autonomi dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto
2. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
3. elenco dei D.P.I. in dotazione
4. attestati di formazione e idoneità sanitaria
5. D.U.R.C.

In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare sempre secondo le modalità indicate dall'Allegato XVII come sopra illustrate, spetta all'**impresa affidataria**.

Per i lavori di edilizia privata realizzati con D.I.A., la verifica di idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta con l'acquisizione di:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

## GLI ALTRI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE DEI LAVORATORI

Oltre alla verifica di idoneità tecnico-professionale, al Committente/Responsabile dei Lavori, il Testo Unico della Sicurezza attribuisce ulteriori obblighi.

Il Committente/Responsabile dei Lavori deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Per i lavori di edilizia privata soggetti a D.I.A., è sufficiente la presentazione del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Prima dell'inizio dei lavori il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all'amministrazione competente il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori e la documentazione prevista dall'art. 91, comma 1, lettere a) e b).

Quest'obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

Sempre prima dell'inizio dei lavori, il Committente/Responsabile dei Lavori trasmette all'A.S.L. e alla Direzione provinciale del Lavoro la Notifica Preliminare, conforme all'allegato XII, e gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:

- a. cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea (art. 90 comma 3);
- b. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, in fase esecutiva ricadono nel caso precedente;
- c. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo, oppure in assenza di notifica preliminare, quando previsti o in assenza del D.U.R.C., è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

## I REQUISITI DEI COORDINATORI

I requisiti dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che erano fissati dall'art. 10 del D.Lgs. 494/1996 prevedevano, la frequenza di un corso specifico i cui contenuti sono

indicati dall'allegato V allo stesso provvedimento.

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA, ha modificato la disciplina che regola i corsi per coordinatori.

Il nuovo testo, infatti, pur lasciando invariata la durata dei corsi (120 ore), definisce puntualmente (allegato XIV) le materie oggetto di insegnamento e introduce l'obbligo di esercitazioni pratiche (24 ore).

La novità principale, tuttavia, è l'introduzione della verifica finale di apprendimento.

La verifica dovrà essere effettuata da una commissione costituita da almeno tre docenti del corso e dovrà prevedere:

- test finalizzati a verificare le competenze cognitive
- una simulazione finalizzata a valutare le competenze tecnico – professionali

Per conseguire l'attestato finale, quindi, non sarà più sufficiente la frequenza al 90% delle ore di insegnamento.

Il nuovo Testo Unico, inoltre, ha introdotto l'obbligo di aggiornamento per i coordinatori con cadenza quinquennale: è prevista la frequenza di un corso della durata complessiva di 40 ore.

Quest'ultima novità potrebbe riguardare anche i coordinatori già abilitati all'entrata in vigore del provvedimento.

## LE NUOVE SANZIONI

Uno dei punti più discussi del nuovo Testo Unico è certamente quello relativo alle sanzioni, che risultano fortemente inasprite rispetto alla normativa previgente.

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 494/1996, infatti, gli importi delle ammende sono all'incirca triplicati.

Basti pensare che per i **committenti e i responsabili dei lavori** l'art. 157 del nuovo Testo Unico prevede, a seconda delle inadempienze, l'arresto da 2 a 6 mesi o un'ammenda da 1.250 a 10.000 euro.

Per i **coordinatori**, invece, l'art. 158 prevede sanzioni pecuniarie da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto da 2 a 6 mesi.

**Datori di lavoro, dirigenti e preposti** rischiano (art. 159) ammende da 1.250 a 12.000 euro o l'arresto fino a 6 mesi.

Mano pesante anche per i **lavoratori** (art. 160):

- per i lavoratori autonomi è previsto l'arresto fino a 2 mesi o sanzioni amministrative fino a 5000 euro;
- i lavoratori dipendenti rischiano fino a 2 mesi di arresto o multe sino a 600 euro.

## LO STRESS DA LAVORO ED IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Le disposizioni del nuovo provvedimento relative all'analisi dei rischi e alla conseguente elaborazione del documento di valutazione [art.17, comma 1, lett. a) e art. 28] diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Elenchiamo le principali novità introdotte dalle suddette disposizioni in vigore il prossimo 29 luglio :

L'art. 28, oltre ai rischi più "tradizionali" per la sicurezza e la salute dei lavoratori (attrezzature di lavoro, sostanze chimiche, etc.) fa espressamente riferimento ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, nonché a quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.

Tralasciando per il momento gli altri, soffermiamoci sul rischio da stress da lavoro per il quale l'art. 28 richiama espressamente l'ACCORDO europeo dell'8 ottobre 2004.

Tale accordo è stato siglato a Bruxelles dal Sindacato Europeo CES, dall'Associazione Europea delle Piccole e Medie Imprese (UEAPME) e dall'Associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico (CEEP).

L'accordo riconosce che lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dal settore di attività, dal tipo di rapporto di lavoro e dalle dimensioni dell'azienda. Lo stress si manifesta attraverso malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali e può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro e una scarsa comunicazione interna.

L'individuazione e la valutazione di tale elemento di rischio, pertanto, necessita di un'approfondita analisi di fattori quali:

- organizzazione e processi di lavoro (pianificazione, ripartizione del carico di lavoro, orario di lavoro, etc.);

- ambiente di lavoro (esposizione a rumore, temperature ed umidità troppo alte o basse, etc.)
- comunicazione interna.

La responsabilità di attuare misure di prevenzione, finalizzate all'eliminazione o riduzione dei rischi da stress da lavoro, ricade sul Datore di Lavoro; il mancato adempimento è sanzionato penalmente con l'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 500 a 2.500 euro.

L'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza (European Agency for Safety and Health at Work) da tempo si occupa di tale problematica; segnaliamo la pubblicazione **"Prevention of work-related stress in the education sector"**.

### "TESTO UNICO DELLA SICUREZZA": LA TABELLA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

	Numero delle imprese	LAVORI PUBBLICI		LAVORI PRIVATI		a cura di:	Riferimenti Normativi
		1	>1	1	>1		
<b>ADEMPIMENTI</b>	<b>Verifica di idoneità Tecnico - Professionale</b>	SI	SI	SI	SI	Committente / Responsabile dei Lavori	art. 90 comma 9, art. 97 e All. XVI D.Lgs. 81/2008 (3)
	<b>Notifica preliminare</b>	SI (1)	SI	SI(1)	SI	Committente / Responsabile dei Lavori	art. 99 D. Lgs. 81/2008
	<b>Nomina dei Coordinatori Progettazione ed esecuzione</b>	No	SI	No	SI (2)	Committente / Responsabile dei Lavori	art. 90 commi 4 e 5 D.Lgs. 81/2008
	<b>Redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo</b>	No	SI	No	SI (2)	Coordinatori	art. 91 commi 1 lett. a) e b) - art. 92 comma 2 D.Lgs. 81/2008
	<b>Redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza</b>	SI	NO	NO	NO	Impresa appaltatrice	art. 131 comma 2 lett. b) D.Lgs. 183/2006
	<b>Redazione del Piano Operativo di Sicurezza POS</b>	SI	SI	SI	SI	Imprese esecutrici (tutte)	art. 96 comma 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008
	<b>Stima dei Costi della Sicurezza</b>	SI*	SI**	NO	SI**	* a cura della Stazione Appaltante ** a cura del C.S.P.	All. XV - punto 4 D. Lgs. 81/2008

(1) La notifica deve essere inviata se l'entità dei lavori è superiore a 200 uomini-giorno [art. 99 comma 1 lett. c) D. Lgs. 81/2008]

(2) Per i lavori privati non soggetti a richiesta di Permesso di Costruire il Coordinatore per l'esecuzione nominato prima dell'inizio dei lavori, redige il P.S.C. e il fascicolo [art. 90 comma 1 e art. 92 comma 2) D.Lgs. 81/2008]

(3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa subappaltante verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori

[Clicca qui per scaricare .la Tabella in formato pdf](#)

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo [donnegeometra@libero.it](mailto:donnegeometra@libero.it). Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

